

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2903

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

col **Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col **Ministro delle finanze**

(VISCO)

e col **Ministro del commercio con l'estero**

(FANTOZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1997

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, con allegati e atto finale, fatto a New York il 28 agosto 1996

INDICE

| | | |
|--------------------------------|-------------|----|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Relazione tecnica | » | 6 |
| Disegno di legge | » | 7 |
| Testo dell'Accordo | » | 9 |
| Traduzione non ufficiale | » | 46 |

ONOREVOLI SENATORI. - La Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo del Medio Oriente e Nord Africa è la nuova istituzione finanziaria internazionale creata per dare sostegno al processo di pace, promuovendone lo sviluppo economico e sociale.

Il primo impulso alla creazione di questa Banca è stato dato in occasione del vertice economico del Medio Oriente e dell'Africa del Nord, svoltosi a Casablanca dal 30 ottobre al 1° novembre 1994, promosso dal Presidente degli Stati Uniti e dal Presidente della Federazione Russa, con la partecipazione di 61 governi e oltre 1100 esponenti del mondo dell'impresa. In quella sede si concordò di affidare ad un gruppo di esperti l'esame dei bisogni della regione e l'identificazione delle appropriate risposte istituzionali, quindi delle opzioni relative a possibili meccanismi finanziari, tra cui la creazione di una banca di sviluppo.

La prima riunione degli esperti ad alto livello, convocata dagli Stati Uniti, si è svolta a Washington nel gennaio del 1995. Un gruppo di lavoro composto dai Paesi regionali, dai Paesi del G10, tra cui quindi l'Italia, e dalla Russia, è stato incaricato di elaborare specifiche raccomandazioni in vista del secondo vertice economico per il Medio Oriente e il Nord Africa, che ha avuto luogo ad Amman dal 29 al 31 ottobre 1995. Dopo un attento studio della proposta presentata dai Paesi regionali, e il negoziato sui termini dell'Accordo, ad Amman è stato ufficializzato il lancio della nuova Banca per la cooperazione e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, che avrà sede a Il Cairo.

La Banca promuoverà lo sviluppo del settore privato, darà sostegno a progetti di costruzione delle infrastrutture regionali, e

costituirà un *Forum* per promuovere il dialogo e il coordinamento regionale sulle politiche economiche. Ciascuna di queste funzioni è ritenuta essenziale per la nuova Banca, che svolgerà così un ruolo non ricoperto dalle istituzioni finanziarie esistenti.

La Banca potrà effettuare diversi tipi di investimento nei Paesi che ricevono il suo aiuto, nel rispetto di pratiche di prudente gestione finanziaria, e tenendo conto dell'evoluzione dei bisogni nella regione: concedere o garantire prestiti; investire nel capitale azionario di imprese; fornire consulenza finanziaria, addestramento nelle aree economica, manageriale, finanziaria e legale, e altre forme di assistenza tecnica. La Banca indirizzerà il suo sostegno alle imprese private dei Paesi membri, allo sviluppo delle infrastrutture o di altri progetti che abbiano impatto significativo a livello regionale, con particolare enfasi sulla partecipazione del settore privato, e infine ad imprese statali in processo di privatizzazione, a patto che operino autonomamente, senza sussidi, in un contesto di mercato competitivo, e siano soggette a normativa sul fallimento.

Per conseguire i propri obiettivi, la Banca opererà in stretto coordinamento con tutti i suoi membri, e con le altre organizzazioni internazionali o regionali, sia pubbliche sia private, le cui attività siano volte ad agevolare lo sviluppo economico e gli investimenti nella regione.

Nell'intera gamma delle attività svolte, la Banca promuoverà uno sviluppo ambientalmente sano e sostenibile, e istituirà appropriate procedure di valutazione dell'impatto ambientale.

La struttura organizzativa della Banca prevede, oltre al *Forum* per la cooperazione economica, un Consiglio dei Governatori,

un Consiglio di amministrazione, un Presidente. Ciascun membro della Banca sarà rappresentato nel Consiglio dei Governatori, cui sono conferiti tutti i poteri della Banca, e che dovrà pronunciarsi sulle questioni di particolare rilevanza, quali: l'elezione del Presidente; l'ammissione di nuovi membri; gli aumenti di capitale; la nomina degli amministratori; le modifiche alla Statuto. L'amministrazione ordinaria sarà delegata al Consiglio di amministrazione. Ogni Paese, o gruppo di Paesi, che abbia sottoscritto almeno il 4 per cento del capitale avrà diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione - non residente, anche se è prevista la possibilità di risiedere a Il Cairo a spese del Governo rappresentato. I poteri di voto saranno direttamente proporzionali al capitale sottoscritto.

Sono diciannove i Paesi che hanno subito annunciato la propria volontà di aderire alla nuova istituzione (fatte salve le rispettive procedure nazionali di approvazione), di cui dodici non regionali. In particolare: Stati Uniti, Giappone, Russia, Canada; tra gli europei, oltre all'Italia: Paesi Bassi, Austria, Grecia. Altri (europei e, tra i regionali, Siria, Libano, Paesi del Golfo) si riservano l'opzione di entrare nella Banca in futuro, alla luce dell'evoluzione degli accordi istituzionali e di altri sviluppi.

Il capitale iniziale della Banca è stato fissato in 3.338.700.000 Diritti speciali di prelievo (DSP), suddivisi in 33.387.000 azioni aventi valore nominale di 100 DSP ciascuna, con una quota da versare effettivamente pari al 25 per cento e una quota a chiamata, pari al restante 75 per cento. Le sottoscrizioni dovranno essere effettuate in ECU o in una delle divise liberamente adoperabili secondo la definizione del Fondo Monetario Internazionale (dollaro USA, Lira Sterlina, Yen, Marco tedesco).

Circa un quarto del capitale non è per il momento sottoscritto, così da lasciare ai Paesi che ancora non l'abbiano fatto la possibilità di aderire alla Banca. I cinque Paesi del G10 che hanno per ora annunciato di voler entrare nella Banca (USA, Giappone,

Italia, Canada, Paesi Bassi) avranno complessivamente il 55 per cento del capitale sottoscritto e il 41 per cento del capitale totale, mentre i Paesi regionali avranno il 22 per cento del capitale totale.

In base alla ripartizione concordata, l'Italia ha una quota di capitale del 5 per cento pari a 250 milioni di dollari, di cui 62,5 da versare in cinque anni. Tale quota, insieme al diritto di nominare un proprio amministratore e un proprio amministratore supplente, conferisce all'Italia una posizione di rilievo e di sicura influenza nell'attività della Banca, la quale opera in una regione che costituisce un'area di interesse strategico per il nostro Paese, da sempre impegnato in posizione preminente per la stabilità politica, il progresso economico e lo sviluppo umano nell'area del Mediterraneo.

L'Accordo istitutivo della Banca entrerà in vigore a partire dalla data in cui saranno stati depositati gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte dei Paesi firmatari, le cui sottoscrizioni iniziali di capitale rappresentino complessivamente almeno il 65 per cento del totale.

Una Commissione transitoria di esperti (*Transition Team*) ha l'incarico di preparare o coordinare le attività di avvio della Banca e del *Forum*, basandosi sull'esperienza e le procedure delle altre istituzioni finanziarie esistenti: ricerca di una sede adeguata, esame della possibile struttura organizzativa della Banca, preparazione delle procedure di selezione e assunzione del personale, formulazione delle bozze di norme e regolamenti e altre decisioni da adottare alle riunioni inaugurali del Consiglio dei Governatori e del Consiglio di amministrazione, preparazione delle bozze di politiche e delle procedure operative. L'Italia, oltre a fornire un proprio esperto, dovrà contribuire a finanziare le spese di funzionamento della Commissione. Calcolato in proporzione alla quota di partecipazione al capitale della Banca, il contributo italiano per tali spese risulta pari a 300 mila dollari.

Si sottolinea l'urgenza dell'esame dell'unito disegno di legge. Gli altri Paesi

che hanno annunciato la loro adesione alla Banca e hanno avviato le rispettive procedure di ratifica, approvazione o accettazione, prevedono di essere in grado di formalizzare la loro partecipazione nei termini in-

dicati dall'Accordo istitutivo. È opportuno che anche l'Italia completi tempestivamente il procedimento, e possa in tal modo entrare a pieno titolo sin dall'inizio nella nuova istituzione finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge di che trattasi prevede un contributo da parte italiana pari a 166.935.000 Diritti speciali di prelievo (*Special Drawing Rights-SDR*), di cui il 75 per cento costituisce il capitale a chiamata e il 25 per cento costituisce il capitale da corrispondere effettivamente in cinque rate uguali annuali, a partire dal 1997. La quota da versare è pari quindi a 41.733.750 Diritti speciali di prelievo, suddivisa in cinque rate di 8.346.750 Diritti speciali di prelievo ciascuna.

I pagamenti devono essere effettuati in ECU o in una delle monete liberamente adoperabili, secondo la definizione del Fondo monetario internazionale, cioè dollaro USA, yen giapponese, marco tedesco, lira sterlina e franco francese.

I tassi di conversione del Diritto speciale di prelievo in una delle sei monete suelencate sono stati stabiliti sulla media dei tassi di cambio del periodo 1° agosto - 31 ottobre 1995 e sono i seguenti:

Dollaro/SDR = 1,49760; Yen/SDR = 147.546; Marco/SDR = 2,1572; Sterlina/SDR = 0,954910; Franco/SDR = 7,465557; ECU/SDR = 1,147948.

La moneta nella quale l'Italia effettuerà i pagamenti verrà scelta dopo la ratifica del presente disegno di legge, sulla base della maggiore convenienza in relazione all'andamento dei tassi di cambio tra la lira e ciascuna delle sei monete suindicate.

A titolo indicativo si ritiene comunque di poter calcolare un controvalore globale di 100 miliardi di lire (20 miliardi per ogni singola rata).

Il contributo di 300.000 dollari USA, necessario per le spese del *Transition Team*, viene valutato indicativamente in lire 510.000.000.

Agli eventuali maggiori oneri derivanti da fluttuazioni dei tassi di cambio si farà fronte con il fondo per le spese obbligatorie e d'ordine.

Dopo l'approvazione del provvedimento i fondi di copertura relativi all'articolo 3 del presente disegno di legge affluiranno al capitolo 8325 del bilancio del Ministero del tesoro, in quote di 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1998-2002.

La somma di lire 510.000.000 stanziata per l'anno 1998 per le spese del *Transition Team*, di cui all'articolo 4, verrà assegnata al capitolo 8011 sempre del bilancio del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo della Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, con allegati e atto finale, fatto a New York il 28 agosto 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 53 dell'Accordo.

Art. 3.

1 La quota di partecipazione italiana al capitale e fissata in 166.935.000 Diritti speciali di prelievo (DSP) di cui il 75 per cento costituisce capitale a chiamata e il 25 per cento costituisce capitale da corrispondere effettivamente in cinque rate uguali annuali, a partire dal 1998.

2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a Banche, Fondi ed Organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

Art. 4.

1. È autorizzata, per l'anno finanziario 1998, la spesa di dollari USA 300.000 qua-

le contributo italiano al *Transition Team*, che ha l'incarico di preparare e coordinare le attività di avvio della Banca.

2. La somma necessaria al pagamento del contributo di cui al comma 1 e iscritta ad apposito capitolo del Ministero del tesoro per l'anno 1998.

Art. 5.

1. La Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, per tutto quanto attiene all'attuazione degli Atti internazionali di cui all'articolo 1 comunicherà con il Ministero del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, paragrafo b), dell'Accordo medesimo.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20.510.000.000 per l'anno 1998 e in lire 20.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

AGREEMENT ESTABLISHING THE
BANK FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT
IN THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA



UNITED NATIONS
1996



AGREEMENT ESTABLISHING THE
BANK FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT
IN THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA

THE CONTRACTING PARTIES,

Recognizing that the establishment of a lasting, just and comprehensive peace in the Middle East opens the way to a better life for millions of people in the region who have been directly affected by violence for decades, and offers hope for a dramatic improvement in the economic, social and human development of the Middle East and North Africa;

Aware that the courageous political steps taken in the peace process must be supported by decisive actions in the areas of economic and social development;

Convinced that decisive actions to promote regional economic development, and to improve the living standards of the peoples of the region, are essential in order to consolidate peace; such actions would facilitate popular participation in economic cooperation for long-term development, thus leading the region toward a new era of cooperative interaction and prosperity;

Considering the need to improve economic cooperation and trade within the region as well as to enable the region to enhance its global economic competitiveness;

Recognizing that a permanent forum for economic dialogue and financial cooperation can be an important element contributing to lasting peace and prosperity within the region;

Considering the need to strengthen international cooperation for economic advancement in the region, to accelerate the contribution of foreign and domestic investment, and to improve the management of environmental resources;

Desiring to enhance the flow to the region of capital and technology for productive and peaceful purposes with a view to meeting the region's social and development needs and promoting respect for human rights;

Wishing also to support the development of regional projects, particularly for the creation of an infrastructure network designed to improve the efficiency of regional economies, while at all times mindful of the need to protect the environment;

Recognizing the imperative of establishing a strong private sector as a basis for achieving economic growth, alleviating poverty and improving the overall standard of living in the region;

Desiring to create a partnership between the public and private sectors through cooperation in reducing barriers to the flow of goods, services and capital, and in harmonizing policies to achieve an enabling economic environment, including the maintenance of fair and stable standards for the treatment of foreign and domestic investment; and

Convinced that a Bank for Economic Cooperation and Development in the Middle East and North Africa can play an important role in achievement of these ideals;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Chapter I

Establishment, Status and Purposes

Article 1. Establishment and Status of the Bank

The Bank for Economic Cooperation and Development in the Middle East and North Africa (hereinafter referred to as the "Bank") is hereby established. It shall have full juridical personality and, in particular, the capacity to contract, to acquire and dispose of movable and immovable property, and to institute legal proceedings.

Article 2. Purposes

To further strengthen and enhance the fundamental objectives of peace, stability and development in the Middle East and North Africa, the purposes of the Bank shall be to:

(a) mobilize official and private, foreign and domestic, investment and other resources to:

(i) support projects that have a regional character, or that would have a significant beneficial impact on the region, in particular, infrastructure projects;

(ii) support and stimulate the growth of the private sector in the region, and foster private and entrepreneurial initiative; and

(iii) further economic growth and equitable and sustainable development to raise income levels and standards of living and support social well-being and the reduction of poverty; and

(b) provide a forum to promote economic cooperation and economic policy coordination in the region and assist the

regional members to integrate their respective economies into the global economy.

Article 3. Cooperation with Other International Organizations

To achieve its purposes, the Bank shall work in close cooperation with all its members and, in such manner as it may deem appropriate within the terms of this Agreement, with any international organization, regional organization or other recognized organization, whether public or private, whose activities are consistent with the facilitation of economic development of, and investment in, the region.

Chapter II

Membership and Resources

Article 4. Membership

(a) The original members are listed in Schedule A of this Agreement and are committed to:

(i) achieving a comprehensive peace in the Middle East and supporting the peace process begun at Madrid in October 1991; and

(ii) promoting economic cooperation within the region, including trade liberalization and the removal of trade barriers and restrictions, and integrating their respective economies with the global economy

but may be original members only if they become parties to this Agreement on or before October 31, 1997, or such later date as may be decided by the Board of Governors.

(b) The Board of Governors may decide by special majority to admit new members of the Bank which are committed to the principles set forth in subparagraphs (i) and (ii) of paragraph (a) of this Article, and which may not or do not become original members in accordance with paragraph (a) of this Article.

Article 5. Capital

(a) The authorized capital stock of the Bank shall be three billion, three hundred and thirty-eight million, seven hundred thousand Special Drawing Rights. The capital stock shall be divided into thirty-three million, three hundred and eighty-seven thousand shares having a par value of one hundred Special Drawing Rights each. Each share shall have a paid-in portion of

twenty-five percent and a callable portion of seventy-five percent.

(b) Each original member of the Bank shall subscribe at par to the number of shares of capital stock set forth opposite its name in Schedule A of this Agreement, and shall pay for the paid-in portion and the callable portion of such shares in accordance with that Schedule. Each new member shall subscribe to such number of shares of capital stock on such terms and conditions as may be determined by the Board of Governors, but in no event at a price of less than par. The Board of Governors may allocate to existing members shares which are not subscribed by the latest date for becoming an original member of the Bank pursuant to paragraph (a) of Article 4.

(c) The Board of Governors shall at intervals of not more than five years review the capital stock of the Bank. The Board of Governors, by special majority, may at any time increase the capital stock of the Bank. In those circumstances, each member shall have pre-emptive rights, but no member shall be obliged to subscribe to any part of an increase of capital stock.

(d) Shares of stock shall not be pledged or encumbered in any manner whatsoever, and they shall not be transferable except to the Bank.

Article 6. Voluntary Special Funds Resources

(a) To further its purposes, and mindful that concessional resources can accelerate the development of the weaker economies of regional members, the Bank may seek the voluntary contribution of Special Funds, and accept the administration of voluntarily contributed Special Funds, to be used in any manner and on any terms and conditions consistent with the agreement or agreements relating to such Funds. Agreements may provide that a Special Fund may be made available for projects on a concessional or grant basis, and may be used to finance studies and consultancy services to promote economic cooperation in the region, to finance technical assistance for project preparation, to support project implementation, and to provide other assistance.

(b) The Special Funds resources of the Bank shall at all times and in all respects be held, used, committed, accounted for, and invested or otherwise disposed of entirely separately from ordinary resources. The full cost of administering any Special Fund shall be charged to that Special Fund. The ordinary resources of the Bank shall under no circumstances be charged with, or used to discharge, losses or liabilities arising out of activities for which Special Funds resources were originally used or committed.

Article 7. Valuation of Currencies

Whenever it shall be necessary for the purposes of this Agreement to determine the value of one currency in terms of another, such value shall be as reasonably determined by the Bank, after consultation with the International Monetary Fund.

Chapter III**Economic Cooperation****Article 8. A Forum for Economic Cooperation**

(a) The Bank shall have a Forum for Economic Cooperation (hereinafter referred to as the "Forum") composed of the regional members of the Bank.

(b) The purpose of the Forum shall be to enable and encourage regional members, by discussion and dialogue, and agreement where appropriate, to:

(i) promote the efficient use of the economic resources of the region, social well-being, and economic growth and internal and external financial stability in the region, and, in particular, facilitate economic cooperation within the region;

(ii) promote macroeconomic, sectoral and regulatory policies that create a conducive environment for entrepreneurial activity;

(iii) coordinate and recommend regional economic priorities; and

(iv) pursue efforts to increase and promote both intra-regional and external investment and trade in goods and services, and to promote trade and investment liberalization, *inter alia*, by promoting the free movement of goods, services, persons and capital in the region, and the harmonization of regulatory regimes.

(c) The regional members shall select a Chairperson from the region, and shall determine the operating rules and procedures of the Forum, which may permit periodic meetings, at the Ministerial or expert level, and participation as appropriate of non-regional members in meetings of the Forum. With a view to achieving the purposes of the Forum, the regional members agree that they will:

- (i) keep each other informed and furnish the Bank with the information necessary for the accomplishment of its tasks;
 - (ii) consult together at a policy level on a continuing basis, and carry out studies and participate in agreed projects;
 - (iii) cooperate closely with each other and where appropriate take coordinated action; and
 - (iv) cooperate with the non-regional members of the Bank as appropriate.
- (d) The President of the Bank (hereinafter referred to as the "President") shall provide the Secretariat and logistical services for the operations and deliberations of the Forum. The Secretariat may provide the Forum at its request with economic analyses, coordinating as appropriate with other international institutions. The Secretariat shall be responsible for generally informing the Board of Directors and the Forum about each other's activities, with a view toward promoting Forum activities that will enhance the effectiveness of Bank operations.
- (e) The Forum shall have no authority over other organs of the Bank.

Chapter IV

Financial Operations

Article 9. Basic Principles for Financial Operations

- (a) The principal focus of the Bank, in its financial operations, shall be to:
- (i) support projects that have a regional character, or that would have a significant beneficial impact on the region, in particular, infrastructure projects; and
 - (ii) support and stimulate the growth of the private sector in the region, including private sector local and regional projects, joint ventures, and small and medium-sized enterprises, and foster private and entrepreneurial initiative.
- (b) The Board of Directors shall assure implementation of these basic principles by periodically reviewing the Bank's portfolio, by providing guidance to the President, or by taking such other action as it deems appropriate.

Article 10. Location of Financial Operations

The Bank may conduct its financial operations in those regional members that:

(a) are committed to and encouraging the peace process in the region and observing the principles set forth in subparagraphs (i) and (ii) of paragraph (a) of Article 4 of this Agreement; and

(b) are proceeding steadily to market-oriented economies and the promotion of private and entrepreneurial initiative.

Article 11. General Authorities

(a) To achieve the purposes of the Bank, and to implement the basic principles for its financial operations set forth in paragraph (a) of Article 9 of this Agreement, the Board of Directors may authorize the Bank to exercise any or all of the following authorities, consistent with prudent financial management practices and the evolving needs of the region. The Bank may:

(i) make or participate in, or provide guarantees for, loans;

(ii) invest in the equity capital of enterprises; and/or

(iii) provide financial advice, training in economic, managerial, financial and legal issues, research, and other forms of technical assistance; in providing assistance to private sector enterprises, the Bank may help them in coordinating with investment promotion agencies and other financing facilities, and in overcoming obstacles to investment in the region.

(b) The Bank may exercise its authorities to provide support:

(i) for any private sector enterprise in a member;

(ii) for the development of infrastructure, and other projects, with significant economic benefits for the region, with special emphasis on private sector participation; or

(iii) for any state-owned enterprise in a process of privatization provided that the enterprise

operates autonomously without subsidies in a competitive market environment and is subject to bankruptcy laws.

Article 12. Mobilizing Other Capital Resources

(a) The Bank shall not undertake any financing, or provide any facilities, when the applicant is able to obtain sufficient financing or facilities from other sources on terms and conditions that the Bank considers reasonable.

(b) To mobilize other private or official capital flows:

(i) the Bank shall assure that projects which it finances are also financed by multilateral institutions, commercial banks or other interested sources, except as determined by the Board of Directors; and

(ii) in its equity investments, the Bank shall not seek to obtain a controlling interest in the enterprise concerned and shall not exercise such control or assume direct responsibility for managing any enterprise in which it has an investment, except in the event of actual or threatened default on any of its investments, actual or threatened insolvency of the enterprise in which such investment shall have been made, or other situations which, in the opinion of the Bank, threaten to jeopardize any such investment.

Article 13. General Limits on Operations

(a) The total amount of outstanding loans, equity investments and guarantees made or issued by the Bank in its ordinary operations shall not be increased at any time, if by such increase the total amount of its unimpaired subscribed capital, reserves and surpluses included in its ordinary capital resources would be exceeded. The Board of Directors shall determine criteria and procedures for charging guarantees against this limit.

(b) The Bank shall not issue guarantees for export credits. All loans made or guaranteed by the Bank, and all equity investment by the Bank, shall be for the purpose of specific projects. The Bank shall not engage in fast-disbursing policy-based lending.

Article 14. Other Operational Principles

(a) The Bank shall carry out its activities in accordance with sound banking and business policies and prudent

financial management practices with a view to maintaining under all circumstances its ability to meet its financial obligations.

(b) In providing or guaranteeing financing, the Bank shall pay due regard to the prospect that the borrower and its guarantor, if any, will be in a position to meet their obligations under the financing contract.

(c) Before the Bank makes or issues a loan, guarantee or equity investment, the President shall have presented to the Board of Directors a written report regarding the proposal, together with recommendations, on the basis of a staff study. The Board of Directors shall decide on such proposals in accordance with the rules of procedure it adopts.

(d) Where the recipient of loans or guarantees of loans is not itself a member, but is an instrumentality of a member or members, the Bank may require the member or members concerned, or a public agency of such member or members acceptable to the Bank, to guarantee the repayment of the principal and the payment of interest and other fees and charges on the loan in accordance with the terms thereof.

Article 15. Environmental Mandate

The Bank shall promote in the full range of its activities environmentally sound and sustainable development and shall institute appropriate environmental assessment procedures.

Article 16. Financing in Member

The Bank shall not finance any undertaking within a member if that member objects to such financing.

Article 17. Terms and Conditions of Financial Instruments

(a) The Bank shall determine the terms and conditions of each loan and guarantee contract, subject to such rules and regulations as the Board of Directors shall issue. In determining such terms and conditions, the Bank shall take fully into account the need to safeguard its income. The Bank shall not cover the total amount or loss of any guaranteed loan.

(b) In its investments in individual enterprises, the Bank shall undertake its financing on terms and conditions that it considers appropriate, taking into account the requirements of the enterprise, the risks being undertaken by the Bank, and the terms and conditions normally obtained by private investors for similar financing.

Article 18. Disbursement of Loans, Procurement and Follow-up

(a) In case of a direct loan made by the Bank, the borrower shall be permitted by the Bank to draw its funds only to meet expenditures as they are actually incurred.

(b) In its financial operations, the Bank shall place no restriction upon the procurement of goods and services from any member, and shall, in all appropriate cases, make its loans and other operations conditional on international invitations to tender being arranged.

(c) The Bank shall take the necessary measures to ensure that the proceeds of any loan made, guaranteed or participated in by the Bank, or any equity investment made by the Bank, are used only for the purposes for which the loan or the equity investment was made and with due attention to considerations of economy and efficiency.

Chapter V**Additional Powers and Miscellaneous****Article 19. Borrowing and Other Powers**

The Bank shall have, in addition to the powers specified elsewhere in this Agreement, the power to:

(a) borrow funds in members or elsewhere, provided that a member, either at accession or such later date as the member may determine, may notify the Bank that:

(i) before making a sale of its obligations in a market of that member, the Bank shall have obtained its approval; and/or

(ii) where the obligations of the Bank are to be denominated in the currency of that member, the Bank shall have obtained its approval;

(b) invest or deposit funds not needed in its operations;

(c) buy and sell securities, in the secondary market, which the Bank has issued or guaranteed or in which it has invested;

(d) guarantee securities in which it has invested in order to facilitate their sale;

- (e) exercise such other powers and adopt such rules and regulations as may be necessary or appropriate in furtherance of its purposes as set forth in Article 2 of this Agreement; and
- (f) conclude agreements of cooperation with any public or private entity or entities.

Article 20. Statement on Securities

Every security issued or guaranteed by the Bank shall bear on its face a conspicuous statement to the effect that it is not an obligation of any government or member, unless it is in fact the obligation of a particular government or member, in which case it shall so state.

Article 21. Free Use of Currencies

Members shall not impose any restrictions on the receipt, holding, use or transfer by the Bank of the following:

- (a) currencies received by the Bank in payment of subscriptions to its capital stock, in accordance with Article 5 of this Agreement;
- (b) currencies obtained by the Bank by borrowing;
- (c) currencies and other resources administered by the Bank as contributions to Special Funds; and
- (d) currencies received by the Bank in payment on account of principal, interest, dividends, premiums, or other charges in respect of loans, investments, guarantees or the proceeds of disposal of such investments made out of any of the funds referred to in paragraphs (a) through (c) of this Article, or in payment of commissions, fees or other charges.

Chapter VI

Financial Management

Article 22. General

The Bank shall observe prudent financial management practices with a view to maintaining under all circumstances its ability to meet its financial obligations.

Article 23. Losses and Reserves

- (a) In the Bank's ordinary operations, in cases of arrears or default on loans made, participated in, or guaranteed by the Bank, and in cases of losses on equity investment, the Bank shall take such action as it deems appropriate. The Bank

shall maintain appropriate reserves and/or provisions against possible losses.

(b) Losses arising in the Bank's ordinary operations shall be charged:

(i) first, to the provisions referred to in paragraph (a) of this Article;

(ii) second, to net income;

(iii) third, against reserves and retained earnings;

(iv) fourth, against the unimpaired paid-in capital; and

(v) last, against an appropriate amount of the uncalled subscribed callable capital which shall be called in accordance with the provisions of paragraph (d) of Article 2 of Schedule A of this Agreement.

Article 24. Allocation of Net Income

(a) When satisfied that reserves are at adequate levels and that the Bank has made appropriate provisions against possible losses under paragraph (a) of Article 23 of this Agreement, the Board of Governors, by special majority, may decide that a part of net income or retained earnings shall be distributed to members as a dividend or to another entity or fund for purposes consistent with the purposes of the Bank.

(b) Any such distribution to members shall be made in proportion to the share of each member in the capital of the Bank, provided that in calculating such number account shall be taken only of payments received in cash and promissory notes encashed in respect of such shares on or before the end of the relevant financial year. Payments to each member, and their use by the receiving member, shall be without restriction by any member.

Article 25. Budget

The President shall prepare an annual budget of revenues and expenditures of the Bank for approval by the Board of Directors.

Article 26. Reports

(a) The Bank shall publish an annual report containing an audited statement of its financial position and a profit and loss statement showing the results of its operations, and shall

circulate to Directors at intervals of three months or less a summary statement of its accounts.

(b) The Bank shall report annually on the environmental impact of its activities and shall publish such other reports as it deems desirable to advance its purposes.

(c) Copies of all reports and statements prepared pursuant to this Article shall be distributed to members.

Chapter VII

Organization and Management

Article 27. Structure of the Bank

In addition to the Forum, the Bank shall have a Board of Governors, a Board of Directors, a President, officers and staff to perform such duties as the Bank may determine.

Article 28. The Board of Governors

(a) All the powers of the Bank shall be vested in the Board of Governors, except such powers as are, by the terms of this Agreement, specifically conferred upon another organ of the Bank. The Board of Governors may delegate to the Board of Directors the exercise of any of its powers, except the power to:

(i) elect the President and determine the salary and terms of the contract of service of the President;

(ii) decide that the President shall cease to hold office;

(iii) admit new members and determine the conditions of their admission;

(iv) suspend a member;

(v) decide on any increase or decrease in capital;

(vi) decide appeals from interpretations or applications of this Agreement given by the Board of Directors;

(vii) elect Directors;

(viii) determine the compensation of Directors and their Alternates;

- (ix) approve the audited annual financial statements;
- (x) allocate and distribute the net profits of the Bank;
- (xi) sell all or substantially all the assets of the Bank;
- (xii) cease operations and liquidate the Bank;
- (xiii) distribute assets to members pursuant to Article 51 of this Agreement; and
- (xiv) amend this Agreement, including its Schedule and Annex.

(b) Each member shall be represented on the Board of Governors and shall appoint one Governor and one Alternate, who shall serve at the pleasure of the appointing member and without reimbursement or remuneration from the Bank. No Alternate may vote except in the absence of his or her principal. At its inaugural meeting, and annually thereafter or at intervals determined by the Board of Governors, the Board shall elect one of the Governors as Chairperson who shall hold office until the election of the next Chairperson.

(c) The Board of Governors shall hold such meetings as may be provided for by the Board of Governors or called by the Board of Directors. The Board of Directors shall call meetings of the Board of Governors whenever requested by not less than five members of the Bank or members holding not less than one quarter of the total voting power of the members. The quorum for any meeting of the Board of Governors shall be a majority of the Governors representing not less than two-thirds of the total voting power of the members.

(d) The Board of Governors, and the Board of Directors to the extent authorized, may adopt such rules and regulations and establish such subsidiary bodies as may be necessary or appropriate to conduct the business of the Bank.

Article 29. The Board of Directors

(a) The Board of Directors shall be responsible for the general operations of the Bank and shall, in addition to the powers assigned to it expressly by this Agreement, exercise all the powers delegated to it by the Board of Governors. In particular, it shall:

- (i) prepare the work of the Board of Governors;
- (ii) establish policies concerning, *inter alia*,

- a) the financial operations and financial management of the Bank; and
 - b) the full disclosure of non-confidential information, and, as appropriate, consultation and participation with local communities throughout the project cycle;
- (iii) present the audited annual financial statements to the Board of Governors for approval;
 - (iv) approve the budget of the Bank, including resources for the Forum; and
 - (v) report periodically to the Board of Governors on progress toward regional economic cooperation.
- (b) Unless the Board of Governors decides otherwise by special majority,
- (i) any Governor, representing a member with at least four percent of the authorized capital stock, may elect a Director; and
 - (ii) acting in agreement, two or more Governors, representing members with at least four percent of the authorized capital stock, may elect a Director.

If any such Governor or Governors represent members which have acceded to this Agreement after a general election of Directors, such as at the inaugural meeting, any Director elected by that Governor or those Governors shall serve for a term coterminous with that of the Directors elected at that general election. Each Director may appoint an Alternate with full power to act for him or her in case of his or her absence or inability to act.

(c) Directors shall hold office for a term of three years and may be reelected for no more than one successive term. They shall continue in office until their successors shall have been chosen and assumed office. If the office of a Director becomes vacant more than one hundred and eighty days before the end of his or her term, a successor shall be chosen for the remainder of the term by the Governors who elected the former Director. A majority of the votes cast by such Governors shall be required for such election. If the office of a Director becomes vacant one hundred and eighty days or less before the end of his or her term, a successor may be chosen for the remainder of the term by the votes cast by such Governors who elected the former Director, in which election a majority of the votes cast by such Governors shall be required. While the office remains vacant, the Alternate of the former Director shall exercise the powers of the latter, except that of appointing an Alternate.

(d) The President shall be *ex officio* Chairperson of the Board of Directors, but shall have no vote except a deciding vote in case of an equal division.

(e) The Board of Directors shall meet at the call of its Chairperson acting on his or her own initiative or upon request of three Directors. A quorum, for a meeting of the Board of Directors shall be a majority of the Directors exercising not less than two-thirds of the total voting power. The Board of Directors may by regulation establish a procedure whereby its Chairperson, when he or she deems such action to be in the best interests of the Bank, may request a decision of the Board on a specific question without calling a meeting of the Board. It may also establish procedures for approving particular financial operations.

(f) The Board of Directors shall not meet in continuous session, shall not be resident at the Bank, and shall serve without remuneration or reimbursement from the Bank. By special majority, the Board of Governors, under such terms and conditions as it determines, may replace the non-resident Board of Directors with a resident Board of Directors of not more than twelve Directors.

Article 30. President, Officers and Staff

(a) The President shall, under the direction of the Board of Directors, conduct the current business of the Bank, and shall be the legal representative of the Bank. He or she shall be responsible for the organization, appointment and dismissal of the officers and staff. In appointing officers and staff, the President shall, subject to the paramount importance of efficiency and technical competence, pay due regard to recruitment on a wide geographical basis among members of the Bank, with due attention to regional recruitment.

(b) The Board of Governors, by a vote of a majority of the total number of Governors, representing not less than a majority of the total voting power of the members, shall elect a President. The President, while holding office, shall not be a Governor or a Director or an Alternate for either. The term of office of the President shall be five years, and he or she may be re-elected once. He or she shall, however, cease to hold office when the Board of Governors so decides by special majority. If the office of the President for any reason becomes vacant, the Board of Governors, in accordance with the provisions of this paragraph, shall elect a successor for up to five years. The Board of Governors shall determine the salary and terms of the contract of service of the President.

(c) The Bank, its President, officers and staff shall in their decisions take into account only considerations relevant to the Bank's purposes and operations. Such considerations shall

be weighed impartially in order to achieve and carry out the purposes of the Bank. The President, officers and staff of the Bank, in the discharge of their offices, shall owe their duty entirely to the Bank and to no other authority. Each member of the Bank shall respect the international character of this duty and shall refrain from any attempts to influence any of them in the discharge of their duties.

Article 31. Voting

(a) The voting power of each member shall be equal to the number of its subscribed shares in the capital stock of the Bank. If a member fails to pay any part of the amount due in respect of the paid-in portion of shares to which it has subscribed under Article 5 of this Agreement, such member shall be unable, for so long as such failure continues, to exercise that percentage of its voting power which equals the percentage which the amount due but unpaid bears to the total amount of the paid-in portion of shares subscribed to by that member in the capital stock of the Bank.

(b) In voting in the Board of Governors, each Governor shall be entitled to cast the votes of the member he or she represents. Except as otherwise expressly provided in this Agreement, all matters before the Board of Governors shall be decided by a majority of the voting power of the members voting.

(c) In voting in the Board of Directors, each Director shall be entitled to cast the number of votes to which the Governors who have elected him or her are entitled. A Director representing more than one member of the Bank may cast separately the votes of the members he or she represents. Except as otherwise expressly provided in this Agreement, all matters before the Board of Directors shall be decided by a majority of the voting power of the Directors voting.

Article 32. Location

(a) The principal office of the Bank shall be located in Cairo, Arab Republic of Egypt.

(b) The Bank may establish agencies or branch offices in any member of the Bank only on decision by special majority of the Board of Directors.

Article 33. Depositories and Channel of Communication

(a) Each member shall designate its central bank, or such other institution as may be agreed upon with the Bank, as a depository for the Bank's holdings of its currency as well as other assets of the Bank.

(b) Each member shall designate an appropriate official entity with which the Bank may communicate in connection with any matter arising under this Agreement. Whenever the approval of any member is required before any act may be done by the Bank, approval shall be deemed to have been given unless the member presents an objection within such reasonable period as the Bank may fix in notifying the member of the proposed act.

Chapter VIII

Privileges and Immunities

Article 34. Purposes of the Chapter

To enable the Bank to fulfill its functions, the privileges and immunities set forth in this chapter shall be accorded to the Bank in each member.

Article 35. Legal Process

Actions other than those within the scope of Article 43 of this Agreement may be brought against the Bank only in a court of competent jurisdiction in a member in which the Bank has an office or has appointed an agent for the purpose of accepting service or notice of process. No such action against the Bank shall be brought (i) by members or persons acting for or deriving claims from members or (ii) in respect of personnel matters. The property and assets of the Bank shall, wherever located and by whomsoever held, be immune from all forms of seizure, attachment or execution before the delivery of the final judgment or award against the Bank.

Article 36. Assets

(a) The property and assets of the Bank, including assets of the Special Funds, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of seizure by executive or legislative action.

(b) To the extent necessary to carry out its operations under this Agreement, all property and assets of the Bank shall be free from restrictions, regulations, controls and moratoria of any nature.

Article 37. Archives and Communications

(a) The archives of the Bank shall be inviolable, wherever they may be.

(b) The official communications of the Bank shall be accorded by each member the same treatment that it accords to the official communications of other members.

Article 38. Officials of the Bank

(a) All Governors, Directors, Alternates, officers and staff of the Bank, experts performing missions for the Bank, and the President:

(i) shall be immune from legal process with respect to acts performed by them in their official capacity, and shall enjoy inviolability of all their official papers and documents. This immunity shall not apply, however, to civil liability in the case of damage arising from a road traffic accident caused by any such Governor, Director, Alternate, officer, staff, expert or the President;

(ii) not being local nationals, shall be accorded the same immunities from immigration restrictions, alien registration requirements and national service obligations, and the same facilities as regards exchange regulations, as are accorded by members to the representatives, officials, and employees of comparable rank of other members; and

(iii) shall be granted the same treatment in respect of travelling facilities as is accorded by members to representatives, officials and employees of comparable rank of other members.

(b) The spouses and immediate dependents of the President, officers, staff and experts performing missions for the Bank who are resident in the member in which the principal or another office or agency of the Bank is located should, wherever possible, in accordance with the law of that member, be accorded opportunity to take employment in that member.

Article 39. Taxes

(a) The Bank, its assets, property and income, and its operations and transactions authorized by this Agreement, shall be immune from all taxes and customs duties. The Bank shall also be immune from liability for the collection or payment of any tax or duty.

(b) No tax shall be levied on or in respect of salaries, expense allowances or other emoluments paid by the Bank to the President, officers or staff of the Bank, except that a member may deposit, with its instrument of ratification, acceptance or approval of this Agreement, a declaration that such member retains for itself and its political subdivisions the right to tax salaries and emoluments paid by the Bank to citizens or nationals of such member. The Bank shall not make any reimbursement for such taxes. The Bank shall be exempt from any

obligation for the payment, withholding or collection of such taxes.

(c) No tax of any kind shall be levied on any obligation or security issued or guaranteed by the Bank, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held, if that tax discriminates against such obligation or security or investment solely because it is issued or guaranteed by the Bank, or if the sole jurisdictional basis for such taxation is the place or currency in which it is issued, made payable or paid, or the location of any office or place of business maintained by the Bank.

Article 40. Application of this Chapter

Each member shall promptly take such action as is necessary within its jurisdiction for the purpose of making effective in terms of its own law the principles set forth in this Chapter, and shall inform the Bank in detail of the action which it has taken.

Article 41. Waiver

The immunities, exemptions and privileges provided in this Chapter are granted in the interests of the Bank and may be waived, to such extent and upon such conditions as the Bank may determine, in cases where such a waiver would not prejudice its interests. The President shall waive the immunity of any of the Bank's officers, staff or experts in cases where, in his or her opinion, the immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of the Bank. In similar circumstances and under the same conditions, the Board of Governors shall have the right and the duty to waive any immunity, privilege or exemption in respect of the President.

Chapter IX

Settlement of Disputes

Article 42. Interpretation and Application of the Agreement

(a) Any question of interpretation or application of the provisions of this Agreement arising between any member of the Bank and the Bank or among members of the Bank shall be submitted to the Board of Directors for its decision. Any member which is particularly affected by the question and which is not otherwise represented directly on the Board of Directors may send a representative to attend any meeting of the Board of Directors at which such question is considered.

(b) In any case where the Board of Directors has given a decision under paragraph (a) of this Article, any member may require that the question be referred to the Board of Governors,

whose decision shall be final. Pending the result of the referral to the Board of Governors, the Bank may, so far as it deems necessary, act on the basis of the decision of the Board of Directors.

Article 43. Disputes Involving the Bank and Relating to Withdrawal or Suspension

Without prejudice to the provisions of Article 42 of this Agreement, any dispute between the Bank and a member or former member which has withdrawn or been suspended shall be settled in accordance with the procedure set forth in Annex A of this Agreement.

Chapter X

Amendments

Article 44. General

The Board of Governors, by special majority, may amend this Agreement, including its Schedule and Annex, except that the affirmative vote of all members shall be required for amendments to the provisions on pre-emptive rights in Articles 5 and 52, Article 46 (withdrawal), and paragraph (f) of Article 2 of Schedule A of this Agreement (limit on liability).

Article 45. Procedure

Any proposal to amend this Agreement, including its Schedule and Annex, whether by a member or a Governor or a Director, shall be communicated to the Chairperson of the Board of Directors who shall bring the proposal before the Board of Directors. If the proposed amendment is recommended by the Board of Directors, it shall be submitted to the Board of Governors for approval. When an amendment has been duly approved by the Board of Governors, the Bank shall so certify by formal communication addressed to all members. Amendments shall enter into force for all members ninety days after the date of the formal communication unless the Board of Governors shall specify a different date.

Chapter XI

Withdrawal, Suspension of Membership and Cessation of Operations

Article 46. Withdrawal

Any member may, after the expiration of three years following the date upon which this Agreement has entered into force with respect to such member, withdraw from the Bank at any time by giving notice in writing to the Bank at its principal

office. Any withdrawal shall become effective ninety days following the date of the receipt of such notice by the Bank. A member may revoke such notice as long as it has not become effective.

Article 47. Suspension of Membership

(a) If a member fails to fulfil any of its obligations under this Agreement, the Board of Governors, by special majority, may suspend its membership.

(b) While under suspension, a member shall have no rights under this Agreement, except for the right of withdrawal and other rights provided in this Chapter and Chapter IX of this Agreement, but shall remain subject to all its obligations.

(c) The suspended member shall automatically cease to be a member one year from the date of its suspension unless the Board of Governors decides to extend the period of suspension or to restore the member to good standing.

Article 48. Rights and Duties of Former Members

(a) Upon cessation of membership, a former member shall remain liable for all its obligations, including its contingent obligations, under this Agreement which shall have been in effect before the cessation of its membership.

(b) Without prejudice to paragraph (a) of this Article, the Bank shall enter into an arrangement with such former member for the settlement of their respective claims and obligations. Any such arrangement shall be approved by the Board of Governors.

Article 49. Review of Operations, Termination and Disposition of Assets

(a) The Board of Governors shall undertake a fundamental review of the operations of the Bank in the tenth year following the inaugural meeting.

(b) Following that review or at other times, the Board of Governors, by special majority, may terminate the operations of the Bank.

(c) The Board of Governors, by special majority, may sell all or substantially all the assets of the Bank, including the Bank's portfolio of loans, provided that, prior to the sale, arrangements are in place to discharge or provide for all liabilities to creditors and holders of guarantees.

Article 50. Protection of Creditors and Others on Termination

Upon termination of the operations of the Bank:

(a) the Bank shall forthwith cease all activities, except those incident to the orderly realization, conservation and preservation of its assets and settlement of its obligations;

(b) the liability of all members for subscriptions to the capital stock of the Bank shall continue until all claims of creditors and holders of guarantees shall have been discharged; and

(c) the Bank shall take immediate and appropriate steps to discharge or provide for all liabilities to creditors and holders of guarantees.

Article 51. Distribution to Members

(a) After the Bank has taken a decision in accordance with paragraph (b) of Article 49 and complied with paragraphs (a) and (c) of Article 50 of this Agreement, or sold all or substantially all the assets of the Bank under paragraph (c) of Article 49 of this Agreement, the Board of Governors may decide, by special majority, to make a distribution to members in proportion to each member's share in the subscribed capital. No member shall be entitled to its share in the assets of the Bank unless that member has settled all outstanding claims by the Bank against it. The shares of assets distributed need not be uniform as to type of assets. Every distribution of assets shall be made at such times as the Board of Governors shall determine and in such manner as it shall deem fair and equitable.

(b) The Bank shall distribute any remaining assets of the Special Funds in accordance with the terms of relevant agreements.

Chapter XII**Definitions and Final Provisions****Article 52. Definitions**

(a) *Pre-emptive right* means a reasonable opportunity for a member to subscribe, under such uniform terms and conditions as the Board of Governors shall determine, to a proportion of the increase in stock equivalent to the proportion which its stock subscribed bears to the total subscribed capital stock immediately prior to such increase.

(b) *Special majority* means an affirmative vote by eighty percent of the total voting power.

(c) Ordinary resources of the Bank shall include:

(i) authorized capital stock of the Bank, including both the paid-in and callable portions of shares;

(ii) funds raised by borrowings of the Bank by virtue of powers conferred by paragraph (a) of Article 19 of this Agreement;

(iii) funds received in repayment of loans or guarantees, and proceeds from the disposal of equity investments, made with or based on the resources indicated in sub-paragraphs (i) and (ii) of this paragraph;

(iv) income derived from loans and equity investments, and income from guarantees, made from or based on the resources indicated in sub-paragraphs (i), (ii) and (iii) of this paragraph; and

(v) any other funds or income received by the Bank which do not form part of its Special Funds resources referred to in paragraph (d) of this Article.

(d) Special Funds resources shall refer to the resources of any Special Fund and shall include:

(i) funds accepted by the Bank for inclusion in any Special Fund;

(ii) funds repaid in respect of loans or guarantees, and the proceeds of equity investments, financed from the resources of any Special Fund which, under the agreement governing that Special Fund, are received by such Special Fund; and

(iii) income derived from investment of Special Funds resources, or from the operations of any Special Fund.

Article 53. Signature, Ratification, Acceptance or Approval and Entry into Force

(a) This Agreement shall be open for signature at the United Nations Headquarters in New York by, for or on behalf of all prospective members whose names are set forth in Schedule A of this Agreement, and shall be subject to ratification, acceptance or approval by the signatories, in accordance with their own procedures.

(b) Instruments of ratification, acceptance or approval of this Agreement and amendments thereto shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations who shall act as the depositary of this Agreement (hereinafter referred to as the "Depositary"). The Depositary shall transmit certified copies of this Agreement to each signatory, and shall notify the signatories of deposits of instruments of ratification, acceptance and approval, the dates thereof, and the date on which this Agreement enters into force.

(c) This Agreement shall enter into force on the date on which instruments of ratification, acceptance or approval shall have been deposited by signatories whose initial subscriptions represent not less than sixty-five percent of the total subscriptions set forth in Schedule A of this Agreement.

(d) For each prospective member which deposits its instrument of ratification, acceptance or approval after this Agreement shall have entered into force, this Agreement shall enter into force on the date of such deposit.

(e) If this Agreement shall not have entered into force within two years after its opening for signature, the Depositary shall convene a conference of interested parties to determine the future course of action.

Article 54. Inaugural Meeting

(a) Upon entry into force of this Agreement, the Depositary shall call the inaugural meeting of the Board of Governors. This meeting shall be held at the principal office of the Bank within sixty days from the date on which this Agreement has entered into force or as soon as practicable thereafter.

(b) At its inaugural meeting, the Board of Governors shall:

(i) elect the President and Directors;

(ii) make arrangements for determining the date of the commencement of the Bank's operations; and

(iii) make such other arrangements as appear to it necessary to prepare for the commencement of the Bank's operations.

(c) The Bank shall notify its members of the date of commencement of its operations.

Article 55. Registration

The Depositary shall register this Agreement with the Secretariat of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations and the Regulations thereunder adopted by the General Assembly.

Done on August 28, 1996, in a single copy in the English language.

Schedule A

Article 1. Subscription

| Member | Total Number of Shares | Paid-in Portion (in SDRs) | Callable Portion (in SDRs) |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Non-regional members | | | |
| Austria | 333,870 | 8,346,750 | 25,040,250 |
| Canada | 918,143 | 22,953,563 | 68,860,688 |
| Cyprus | 83,468 | 2,086,700 | 6,260,100 |
| Greece | 667,740 | 16,693,500 | 50,080,500 |
| Italy | 1,669,350 | 41,733,750 | 125,201,250 |
| Japan | 3,171,765 | 79,294,125 | 237,882,375 |
| Korea, Republic of | 417,338 | 10,433,450 | 31,300,350 |
| Malta | 83,468 | 2,086,700 | 6,260,100 |
| Netherlands | 1,168,545 | 29,213,625 | 87,640,875 |
| Russia | 2,003,220 | 50,080,500 | 150,241,500 |
| Turkey | 333,870 | 8,346,750 | 25,040,250 |
| United States | 7,011,270 | 175,281,750 | 525,845,250 |
| Regional members | | | |
| Algeria | 667,740 | 16,693,500 | 50,080,500 |
| Egypt, Arab Republic of | 1,335,480 | 33,387,000 | 100,161,000 |
| Israel | 1,335,480 | 33,387,000 | 100,161,000 |
| Jordan | 1,335,480 | 33,387,000 | 100,161,000 |
| Morocco | 667,740 | 16,693,500 | 50,080,500 |
| Palestinian Authority | 1,335,480 | 33,387,000 | 100,161,000 |
| Tunisia | 667,740 | 16,693,500 | 50,080,500 |

Article 2. Payment

(a) All payment obligations of members with respect to initial capital stock shall be settled on the basis of the average value of the Special Drawing Right in terms of a freely usable currency or the ECU for the period August 1, 1995, to October 31, 1995.

(b) Each original member shall pay for the paid-in portion of shares to which it subscribed in five installments of twenty percent each. Each member shall pay the first installment within ninety days from the date on which this Agreement enters into force with respect to such member, and, subject to its legislative requirements, shall pay each of the four remaining installments one year from the date on which the preceding installment became due.

(c) Payment of each installment of the paid-in portion of shares may be made in cash or in the form of non-negotiable, non-interest-bearing promissory notes or similar obligations denominated in a freely usable currency or ECU, to be encashed pro rata pursuant to a decision by the Board of Directors in order to meet the Bank's obligations or its operational needs.

(d) Payment of the amount subscribed to the callable portion of the capital stock of the Bank shall be subject to call only as and when required by the Bank to meet its liabilities. Calls on any portion of unpaid subscriptions shall be uniform on all shares. If the amount received by the Bank on a call shall be insufficient to meet the obligations which have necessitated the call, the Bank may make further successive calls on unpaid subscriptions until the aggregate amount received by it shall be sufficient to meet such obligations.

(e) Payments of subscriptions in cash shall be made in a freely usable currency. For purposes of this Article, a freely usable currency is a currency determined to be freely usable by the International Monetary Fund.

(f) Liability on shares shall be limited to the unpaid portion of the issue price.

Annex A

Arbitration

Article 1. The parties to a dispute within the scope of this Annex shall attempt to settle such dispute by negotiation before seeking arbitration. Negotiation shall be deemed to have been exhausted if the parties fail to reach a settlement within a period of one hundred and twenty days from the date of the request to enter into negotiation.

Article 2. Arbitration proceedings shall be instituted by means of a notice by the party seeking arbitration (the claimant) addressed to the other party or parties to the dispute (the respondent). The notice shall specify the nature of the dispute, the relief sought and the name of the arbitrator appointed by the claimant. The respondent shall, within thirty days after the date of receipt of the notice, notify the claimant of the name of the arbitrator appointed by it. The two parties shall, within a period of thirty days from the date of appointment of the second arbitrator, select a third arbitrator, who shall act as President of the Arbitral Tribunal (the Tribunal).

Article 3. If the Tribunal shall not have been constituted within sixty days from the date of the notice, the arbitrator not yet appointed or the President of the Tribunal not yet selected shall be appointed by the President of the International Court of Justice or such other authority as may have been prescribed by regulation adopted by the Bank to make the appointment.

Article 4. No party shall have the right to change the arbitrator appointed by it once the hearing of the dispute has commenced. In case any arbitrator (including the President of the Tribunal) shall resign, die, or become incapacitated, a successor shall be appointed in the manner followed in the appointment of his or her predecessor and such successor shall have the same powers and duties of the arbitrator he or she succeeds.

Article 5. The Tribunal shall convene first at such time and place as shall be determined by the President of the Tribunal. Thereafter, the Tribunal shall determine the place and dates of its meetings.

Article 6. Unless otherwise provided in this Annex or agreed upon by the parties, the Tribunal shall determine its procedure.

Article 7. The Tribunal shall be the judge of its own competence except that, if an objection is raised before the Tribunal to the effect that the dispute falls within the jurisdiction of the Board of Directors or the Board of Governors under Article 42 of this Agreement and the Tribunal is satisfied that the objection is genuine, the objection shall be referred by the Tribunal to the Board of Directors or the Board of Governors, as the case may be, and the arbitration proceedings shall be stayed until a decision has been reached on the matter, which shall be binding upon the Tribunal.

Article 8. The Tribunal shall, in any dispute within the scope of this Annex, apply the provisions of this Agreement, the Bank's by-laws and regulations, and the applicable rules of international law.

Article 9. The Tribunal shall afford a fair hearing to all the parties. All decisions of the Tribunal shall be taken by a majority vote and shall state the reasons on which they are based. The award of the Tribunal shall be in writing and shall be signed by at least two arbitrators, and a copy thereof shall be transmitted to each party. The award shall be final and binding upon the parties and shall not be subject to appeal, annulment or revision.

Explanatory Statement

The attached Agreement Establishing the Bank for Economic Cooperation and Development in the Middle East and North Africa is the result of negotiations begun pursuant to a mandate from the Middle East/North Africa Economic Summit held in Casablanca October 30 through November 1, 1994. A Task Force on Financing Institutions for the Middle East and North Africa considered options for new funding mechanisms for the region. At the Middle East/North Africa Economic Summit held in Amman October 29 through October 31, 1995, participants agreed that a Bank for Economic Cooperation and Development would be established in Cairo. The Bank is designed to support economic development in the region, and to serve as an economic pillar of support for the Middle East peace process.

Parties listed on Schedule A will welcome new members who meet membership criteria. They hope that additional regional members associated with the Middle East peace process, in particular Syria and Lebanon, will soon be in a position to join the Bank.

It is the intent of the parties to the Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements, signed at Washington D.C. on September 13, 1993, and its implementing agreements, including the Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and Gaza Strip, to implement the Agreement establishing the Bank in a manner consistent with the above-mentioned documents.

The following understandings, adopted by consensus of parties listed on Schedule A, are to guide interpretation of the Articles indicated, but are not an integral part of the Agreement.

Article 4, paragraph (a)(ii)

Within the framework of a just, comprehensive and durable peace in the Middle East, members will cease to participate in and will not erect politically motivated barriers and restrictions to economic cooperation with other regional members, including boycotts and other impediments to such cooperation.

Article 4, paragraph (b)

At its inaugural meeting and pursuant to Articles 44 and 45, the Board of Governors may admit additional members as original members by amending Schedule A.

Article 5, paragraph (b)

In allocating unsubscribed shares under the last sentence of this paragraph, the Governors will take into account the need to ensure the strong financial position and sound capital market standing of the Bank, and pay particular attention to maintaining the effective and proportional voice of core regional members. It is also understood that no member is obligated to subscribe to any allocation of unallocated shares pursuant to this provision.

In allocating unallocated and/or unsubscribed shares pursuant to this or other Articles, the Bank shall be guided by the understandings reflected in the Chairman's Summary of the Task Force meeting of November 21, 1995 which guided share allocations for the original Schedule A.

Article 7

This article does not provide the Bank authority over a member's exchange rate policy. It provides only for determining a particular currency's exchange rate for purposes of the Bank's activities. The Bank may consult with the IMF in this regard.

Article 12, paragraph (a)

This paragraph is intended to ensure that the Bank's investments provide additionality. The Bank is expected to pursue aggressively all opportunities consistent with its mandate and resources.

Article 17, paragraph (a)

The last sentence in this paragraph ensures that the Bank will require some risk-taking by the recipient of a loan guarantee.

Article 18

In determining the procurement policies of the Bank, the Board of Directors will take into account the desirability of assuring the efficiency of its operations and the effectiveness of the co-financing relationships with other institutions.

Article 19 and Article 29, paragraph (b)

For the purposes of this agreement, "accession" occurs when a prospective member deposits an instrument of ratification, acceptance, or approval of the Agreement pursuant to Article 53 or an instrument pursuant to a membership resolution of the Board of Governors under Article 4(b). A prospective member has "acceded" when it has deposited such an instrument.

Article 29, paragraph (a) (Cf. Article 30, paragraph (a))

The Board of Directors, with responsibility for "general operation of the Bank, can adopt staff regulations.

Article 29, paragraph (f)

The Board of Governors will decide on the terms and conditions to govern a resident Board of Directors, should one be established. The Board of Governors may establish rules about the election of Directors of a resident Board and will take into account the desire to achieve a balanced distribution of seats on the Board of Directors between regional and non-regional members.

In the absence of a decision to establish a resident Board of Directors, Directors or their representatives may reside in Cairo at the direct expense of the member or the constituency. The Bank shall make available to Directors appropriate facilities for meetings and consultations.

Article 41

The Board of Directors or the Board of Governors may consider the possibility of creating procedures and criteria for allocating responsibility for deciding on waivers under Article 41.

Article 52, paragraph (b)

The prospective members understand the importance, in reaching decisions by special majority, of assuring strong regional support for those decisions.

Article 53: General

The admission of new members pursuant to Article 4(b) will be governed by the terms of a membership resolution of the Board of Governors which would be expected to include provisions stating new members will accept all obligations set out in the Agreement and indicate that instruments of ratification, acceptance or approval will be deposited at the United Nations.

Article 53, paragraph (b)

A prospective member listed on Schedule A must deposit its instrument of ratification, acceptance or approval by the latest date for becoming an original member pursuant to Article 4(a), including a date decided by the Board of Governors.

Annex A, Article 3

Decision about the Bank organ which will appoint an appointing authority (other than the President of the International Court of Justice) shall take into account similar decisions made by multilateral development banks.

Transition Team

Delegates agreed on the establishment of and a mandate for a Transition Team, to be resident in Cairo.

FINAL ACT

The Casablanca Declaration, issued by the participants in the Middle East/North Africa Economic Summit of October 30-November 1, 1994, called for examination of "different options for funding mechanisms including the creation of a Middle East and North Africa Development Bank." In furtherance of the Casablanca Declaration, representatives of interested parties and institutions attended meetings to address means of enhancing economic development in the Middle East and North Africa, and, in particular, to discuss establishment of a development bank for that region. At the Middle East/North Africa Economic Summit held in Amman October 29-31, 1995, participants agreed that a Bank for Economic Cooperation and Development would be established in Cairo.


On February 13-14, 1996, at the invitation of the Government of the Arab Republic of Egypt, representatives from Algeria, the Arab Republic of Egypt, Austria, Canada, Cyprus, Greece, Israel, Italy, Japan, Jordan, Korea, Malta, Morocco, the Netherlands, the Palestine Liberation Organization, Russia, Tunisia, Turkey, and the United States of America attended a meeting to, *inter alia*, adopt and authenticate the Agreement Establishing the Bank for Economic Cooperation and Development in the Middle East and North Africa (hereinafter "the Agreement"). Also attending as observers were delegates from Australia, Bahrain, France, Norway, Oman, Qatar, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, United Kingdom, and Yemen.

Following that meeting, representatives of the participants adopted by consensus the Agreement, attached hereto. The representatives also authorized the United States of America as Secretariat to forward this Final Act and the Agreement to the Secretary-General of the United Nations, who has agreed to serve as depository for the Agreement. As noted in Article 53 of the Agreement, the Agreement will be open for signature at the United Nations Headquarters in New York by, for, or on behalf of all prospective members whose names are set forth in Schedule A of the Agreement.

The representatives further adopted by consensus the attached Explanatory Statement on the Agreement that provides clarifying interpretations of certain aspects of the Agreement.

Done August 28, 1996, in the English language.

Secretariat



TRADUZIONE NON UFFICIALE

1

ACCORDO ISTITUTIVO
DELLA BANCA PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO
IN MEDIO ORIENTE E NORD AFRICA.

LE PARTI CONTRAENTI,

Riconoscendo che l'affermazione di una pace totale, duratura e giusta in Medio Oriente apre la strada a un'esistenza migliore per milioni di persone nella regione che per decenni sono stati direttamente colpite dalla violenza, e offre una speranza per un deciso miglioramento nello sviluppo economico, sociale ed umano del Medio Oriente e del NordAfrica;

Consapevoli che i passi politici coraggiosamente intrapresi nel corso del processo di pace devono essere sostenuti da azioni risolutive nelle aree dello sviluppo economico e sociale;

Convinte che azioni risolutive volte a promuovere lo sviluppo economico regionale, e a migliorare il tenore di vita dei popoli della regione sono essenziali al consolidamento della pace; tali azioni faciliterebbero la partecipazione popolare alla cooperazione economica per uno sviluppo a lungo termine, guidando così la regione verso una nuova era di interazione cooperativa e prosperità ;

Considerando la necessità di migliorare la cooperazione economica e gli scambi nell'ambito della regione, e altresì di rendere la regione in grado di accrescere la propria competitività economica globale;

Riconoscendo che un forum permanente per il dialogo economico e la cooperazione finanziaria può costituire un elemento importante di contributo alla pace duratura e alla prosperità della regione;

Considerando la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale per l'avanzamento economico nella regione, di accelerare il contributo degli investimenti interni ed esteri, e di migliorare la gestione delle risorse ambientali;

Desiderando accrescere il flusso di capitale e tecnologia verso la regione per scopi produttivi e pacifici, con il fine di venire incontro ai bisogni sociali e di sviluppo della regione e di assicurare il rispetto dei diritti dell'uomo;

Desiderando inoltre dare sostegno allo sviluppo di progetti regionali, in particolare per la creazione di una rete di infrastrutture concepita al fine di migliorare l'efficienza delle economie della regione, allo stesso tempo conscie della necessità di proteggere l'ambiente;

Riconoscendo l'imperativo di costituire un forte settore privato quale base per ottenere la crescita economica, alleviare la povertà e migliorare il tenore di vita complessivo nella regione;

Desiderando creare un partenariato tra i settori pubblico e privato attraverso la cooperazione per ridurre le barriere alla circolazione di beni, servizi e capitali, e per armonizzare le politiche al fine di conseguire un quadro economico favorevole, ivi incluso il mantenimento di regole corrette e costanti per il trattamento degli investimenti interni ed esteri; e

Convinte che una Banca per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo nel Medio Oriente e Nord Africa possa giocare un ruolo importante nel conseguimento di tali ideali,

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Capitolo I

Istituzione, Status e Scopi

Articolo 1. Istituzione e status della Banca

Viene qui vi istituita la Banca per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo nel Medio Oriente e Nord Africa (in seguito denominata la "Banca"). Essa ha personalità giuridica piena e, in particolare, la capacità di contrarre, acquisire e disporre di proprietà mobili ed immobili, e di instaurare procedimenti legali.

Articolo 2. Scopi

Al fine di rafforzare ulteriormente e valorizzare obiettivi fondamentali di pace, stabilità e sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, gli scopi della Banca sono di:

(a) mobilitare investimenti e altre risorse pubbliche e private, interne ed estere per:

(i) dare sostegno a progetti che abbiano carattere regionale, o che avrebbero un impatto benefico significativo sulla regione, in particolare progetti di infrastrutture;

(ii) sostenere e stimolare la crescita del settore privato nella regione, e promuovere l'iniziativa privata e imprenditoriale; e

(iii) favorire la crescita economica e uno sviluppo equo e sostenibile per innalzare i livelli di reddito e il tenore di vita e dare sostegno al benessere sociale e alla riduzione della povertà; e

(b) fornire un forum per promuovere la cooperazione economica e il coordinamento delle politiche economiche nella regione e assistere i membri regionali nell'integrazione delle rispettive economie nell'economia globale.

Articolo 3. Cooperazione con le altre organizzazioni internazionali

Per conseguire i suoi scopi, la Banca lavora in stretta collaborazione con tutti i suoi membri e, nel modo ritenuto appropriato entro i termini del presente Accordo, con qualunque organizzazione internazionale, organizzazione regionale o altra organizzazione riconosciuta, sia pubblica sia privata, le cui attività siano coerenti con l'agevolazione dello sviluppo economico e degli investimenti nella regione.

Capitolo II

Membri e risorse

Articolo 4. Membri

(a) I Membri originari sono elencati nel Prospetto A del presente Accordo e si impegnano a :

(i) ottenere una pace totale nel Medio Oriente e sostenere il processo di pace iniziato a Madrid nell'ottobre del 1991; e

(ii) promuovere la cooperazione economica nell'ambito della regione, inclusa la liberalizzazione degli scambi e la rimozione delle barriere e delle restrizioni commerciali, e integrare le rispettive economie nell'economia globale

ma possono essere membri originari solamente qualora diventino parti del presente Accordo entro e non oltre il 31 ottobre 1997 o in data successiva eventualmente decisa dal Consiglio dei Governatori.

(b) Il Consiglio dei Governatori può decidere a maggioranza speciale di ammettere nuovi membri della Banca che aderiscano ai principi dichiarati nei sottoparagrafi (i) e (ii) del paragrafo (a) del presente Articolo, e che possono o no diventare membri originari ai sensi del paragrafo (a) del presente Articolo.

Articolo 5. Capitale

(a) Il capitale autorizzato della Banca è di tre miliardi trecento trentotto milioni settecentomila Diritti Speciali di Prelievo. Il capitale è distribuito in trentatre milioni trecento ottantasettemila azioni aventi valore nominale di cento Diritti Speciali di Prelievo ciascuna. Ciascuna azione ha una quota sottoscritta e versata del venticinque per cento e una quota sottoscritta e non versata del settantacinque per cento.

(b) Ciascun membro originario della Banca sottoscrive al valore nominale il numero di azioni di capitale dichiarato accanto al suo nome nel Prospetto A del presente Accordo, e versa la quota da versare e la quota a chiamata di tali azioni in conformità con quel Prospetto. Ciascun nuovo membro sottoscrive un numero di azioni di capitale ai termini e alle condizioni eventualmente stabiliti dal Consiglio dei Governatori, ma in nessun caso ad un prezzo inferiore al valore nominale. Il Consiglio dei Governatori può allocare ai membri esistenti azioni che non siano sottoscritte entro la data ultima per diventare membro originario della Banca ai sensi del paragrafo (a) dell'Articolo 4.

(c) Ad intervalli non superiore ai cinque anni il Consiglio dei Governatori deve riesaminare l'ammontare del capitale della Banca. Il Consiglio dei Governatori, a maggioranza speciale, può in qualunque momento aumentare il capitale della Banca. In quei casi, ciascun membro avrà diritti di prelazione, ma nessun membro è obbligato a sottoscrivere una qualsiasi parte di un aumento di capitale.

(d) Le quote azionarie non possono essere in alcun modo qualsivoglia costituite in pegno o assoggettate ad alcun gravame, e non possono essere cedute se non alla Banca.

Articolo 6. Risorse dei Fondi Speciali Volontari

(a) Al fine di perseguire i propri scopi, e consapevole del fatto che risorse agevolate possono accelerare lo sviluppo delle economie più deboli dei membri regionali,

la Banca può ricercare il contributo volontario di Fondi Speciali, e accettare l'amministrazione di Fondi Speciali cui volontariamente si contribuisce, da usarsi nei modi e secondo termini e condizioni compatibili con l'accordo o gli accordi relativi a tali Fondi. Gli Accordi possono stabilire che un Fondo Speciale sia reso disponibile a tassi agevolati o in forma di doni per progetti, e possa essere utilizzato per finanziare studi e servizi di consulenza al fine di promuovere la cooperazione economica nella regione, per finanziare assistenza tecnica per la preparazione di progetti, per dare sostegno alla realizzazione dei progetti, e per fornire altra assistenza.

(b) Le risorse dei Fondi Speciali della Banca sono in ogni circostanza e sotto tutti i rispetti conservate, utilizzate, impegnate, contabilizzate e investite o altrimenti collocate del tutto separatamente dalle risorse ordinarie. L'intero costo dell'amministrazione di qualsiasi Fondo Speciale è imputato a quel Fondo Speciale. Le risorse ordinarie della Banca non sono in nessun caso impegnate, o adoperate per pagare, perdite o passività derivanti da attività per le quali risorse di Fondi Speciali siano state originariamente adoperate o impegnate.

Articolo 7. Valutazione delle divise

Nei casi in cui, per gli scopi del presente Accordo, sia necessario determinare il valore di una divisa in termini di un'altra, tale valore viene ragionevolmente stabilito dalla Banca, previa consultazione con il Fondo Monetario Internazionale.

Capitolo III

Cooperazione Economica

Articolo 8. Un Forum per la Cooperazione Economica

(a) La Banca ha un Forum per la Cooperazione Economica (in seguito denominato il "Forum") composto dai membri regionali della Banca.

(b) Scopo del Forum è di mettere in grado ed incoraggiare i membri regionali, attraverso la discussione e il dialogo, e accordi ove appropriati, a:

(i) promuovere l'uso efficiente delle risorse economiche della regione, il benessere sociale, e la crescita economica e la stabilità finanziaria interna ed esterna nella regione, e, in particolare, facilitare la cooperazione economica all'interno della regione;

(ii) promuovere politiche macroeconomiche, settoriali e quadro normativo atti a creare un ambiente favorevole all'attività imprenditoriale;

(iii) coordinare e raccomandare priorità economiche regionali, e

(iv) intraprendere sforzi per accrescere e promuovere investimenti e scambi di beni e servizi sia inter-regionali sia esterni, e per promuovere la liberalizzazione degli scambi e degli investimenti, *tra l'altro*, promuovendo la libera circolazione di beni, servizi, persone e capitali nella regione, e l'armonizzazione dei quadri normativi.

(c) I membri regionali selezionano un Presidente proveniente dalla regione, e determinano le regole e le procedure operative del Forum, che consentano riunioni periodiche, a livello Ministeriale o di esperti, e la partecipazione alle riunioni del Forum, ove appropriato, dei membri non regionali. Al fine di raggiungere gli scopi del Forum, i membri

regionali concordano di:

- (i) tenersi reciprocamente informati e fornire alla Banca le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti;
- (ii) consultarsi costantemente al livello delle politiche, e intraprendere studi e partecipare a progetti concordati;
- (iii) cooperare strettamente gli uni con gli altri e, ove appropriato, intraprendere azioni coordinate; e
- (iv) cooperare con i membri non regionali della Banca, ove appropriato.

(d) Il Presidente della Banca (in seguito denominato il "Presidente") fornisce il Segretariato e i servizi logistici per le operazioni e le deliberazioni del Forum. Il Segretariato può fornire al Forum, dietro richiesta di questo, analisi economiche, coordinandosi ove appropriato, con altre istituzioni internazionali.

Al Segretariato spetta la responsabilità di tenere genericamente informati il Consiglio di Amministrazione e il Forum circa le rispettive attività, mirando a promuovere le attività del Forum che possono migliorare l'efficacia delle operazioni della Banca.

(e) Il Forum non ha alcuna autorità sopra altri organi della Banca.

Capitolo IV

Operazioni finanziarie

Articolo 9. Principi fondamentali per le operazioni finanziarie

(a) La Banca, nelle sue operazioni finanziarie si concentra principalmente nel:

- (i) sostenere progetti che abbiano carattere regionale, o che avrebbero un positivo impatto significativo sulla regione, in particolare, progetti d'infrastrutture; e
- (ii) sostenere e stimolare la crescita del settore privato nella regione, inclusi progetti locali e regionali del settore privato, società miste e imprese di piccole e medie dimensioni, e incoraggiare l'iniziativa imprenditoriale privata.

(b) Il Consiglio di Amministrazione assicura la realizzazione di questi principi fondamentali riesaminando periodicamente il portafoglio della Banca, fornendo indicazioni al Presidente, o agendo in altro modo che ritenga opportuno.

Articolo 10. Ubicazione delle operazioni finanziarie

La Banca può condurre le sue operazioni finanziarie in quei membri regionali che:

(a) siano impegnati e incoraggino il processo di pace nella regione, osservino i principi dichiarati nei punti (i) e (ii) del paragrafo (a) dell'Articolo 4 del presente Accordo; e

(b) stiano procedendo stabilmente verso economie orientate al mercato e verso la promozione dell'iniziativa privata e imprenditoriale.

Articolo 11. Autorità generali

(a) Per raggiungere gli obiettivi della Banca, e per realizzare i principi fondamentali per le sue operazioni finanziarie dichiarati nel paragrafo (a) dell'Articolo 9 del presente Accordo, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare la Banca ad esercitare qualunque o tutte le seguenti autorità, compatibilmente con pratiche prudenti di gestione finanziaria e con i bisogni in evoluzione della regione. La Banca può:

(i) fare o partecipare a, o fornire garanzie per, prestiti ;

(ii) investire nel capitale azionario di imprese; e/o

(iii) fornire consulenza finanziaria, addestramento sui temi economici, gestionali, finanziari e legali, ricerca, e altre forme di assistenza tecnica; nel fornire assistenza al settore delle imprese private, la Banca può aiutarle a coordinarsi con agenzie di promozione degli investimenti e altre facilitazioni finanziarie e a superare gli ostacoli agli investimenti nella regione.

(b) La Banca può esercitare le proprie autorità al fine di fornire sostegno:

(i) a qualsiasi impresa del settore privato in un membro;

(ii) allo sviluppo delle infrastrutture, ad altri progetti con significativi benefici economici per la regione dando particolare rilievo alla partecipazione del settore privato; o

(iii) a qualunque impresa pubblica in via di privatizzazione, a patto che l'impresa operi autonomamente, senza sussidi, in una situazione di mercato competitivo e sia soggetta a normativa sul fallimento.

Articolo 12. Mobilitazione di altre risorse di capitale

(a) La Banca non intraprende alcun finanziamento, o fornisce alcuna agevolazione, qualora il richiedente possa ottenere finanziamenti sufficienti o agevolazioni da altre fonti a termini e condizioni che la Banca consideri ragionevoli.

(b) Al fine di mobilitare altri flussi di capitale privati o pubblici:

(i) la Banca assicura che i progetti che essa finanzia siano finanziati anche da istituzioni multilaterali, banche commerciali o altre fonti interessate, fatta eccezione per quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione; e

(ii) nei suoi investimenti azionari, la Banca non mira ad ottenere una posizione di controllo dell'impresa interessata e non esercita un tale controllo o assume responsabilità diretta di gestione di alcuna impresa nella quale abbia effettuato un investimento eccetto nel caso di perdita reale o temuta di uno qualsiasi dei suoi investimenti, di effettiva o temuta insolvenza dell'impresa in cui tale investimento sia stato effettuato, o altre situazioni che, a parere della Banca, minaccino di mettere a repentaglio qualunque simile investimento.

Articolo 13. Limiti generali alle operazioni

(a) L'ammontare totale di prestiti in sospeso, investimenti azionari e garanzie effettuati o emessi dalla Banca nelle sue operazioni ordinarie non deve in nessun caso essere aumentato, qualora in virtù di tale aumento si superasse l'ammontare effettivo totale del suo capitale sottoscritto, riserve e eccedenze incluse nelle sue risorse di capitale ordinario.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce criteri e procedure per chiedere garanzie a fronte di questo limite.

(b) La Banca non emette garanzie per crediti all'esportazione. Tutti i prestiti effettuati o garantiti dalla Banca, e tutti gli investimenti azionari della Banca sono finalizzati a progetti specifici.

La Banca non si occupa di attività di prestito a rapida erogazione a sostegno di politiche economiche non direttamente finalizzate a progetti.

Articolo 14. Altri principi operativi

(a) La Banca svolge le sue attività secondo solide politiche bancarie e d'affari e pratiche di prudente gestione finanziaria con lo scopo di preservare in ogni caso la sua capacità di far fronte alle sue obbligazioni finanziarie.

(b) Nel fornire o garantire finanziamenti, la Banca presta la dovuta attenzione alle possibilità che il beneficiario e il suo garante, qualora ve ne sia uno, siano in grado di rispettare gli obblighi previsti dal contratto di finanziamento.

(c) Prima che la Banca effettui o emetta un prestito, una garanzia o un investimento azionario, il Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione un rapporto scritto riguardante la proposta, insieme a raccomandazioni, sulla base di uno studio effettuato dal personale. Il Consiglio di Amministrazione decide di tali proposte in conformità con le regole procedurali adottate.

(d) Qualora il beneficiario di prestiti o garanzie di prestiti non sia esso stesso un membro, ma uno strumento di un membro o di membri, la Banca può richiedere al membro o ai membri interessati, o a un ente pubblico di tale membro o tali membri che sia accettato dalla Banca, di garantire il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di altre commissioni ed oneri sul prestito in conformità con i termini relativi.

Articolo 15. Mandato ambientale

La Banca promuove nell'intera gamma delle sue attività uno sviluppo ambientalmente sano e sostenibile, e istituisce appropriate procedure di valutazione ambientale.

Articolo 16. Finanziamenti a membri

La Banca non finanzia alcuna attività nell'ambito di un membro qualora il membro si opponga a tale finanziamento.

Articolo 17. Termini e condizioni degli strumenti finanziari

(a) La Banca determina i termini e le condizioni di ciascun contratto di prestito e di garanzia, soggetti alle norme ed ai regolamenti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Nel determinare tali termini e condizioni, la Banca tiene pienamente conto della necessità di salvaguardare il suo reddito. La Banca non copre l'ammontare o la perdita totale di alcun prestito garantito.

(b) Nei suoi investimenti in imprese individuali, la Banca effettua i suoi finanziamenti secondo i termini e le condizioni che ritiene appropriate, tenendo conto delle esigenze dell'impresa, dei rischi assunti dalla Banca, e dei termini e delle condizioni normalmente ottenuti dagli investitori privati per simili finanziamenti.

Articolo 18. Erogazione di prestiti, aggiudicazione dei contratti e attività susseguenti

(a) Nel caso di un prestito diretto effettuato dalla Banca, la Banca consente al

beneficiario il tiraggio dei fondi solamente a fronte di spese effettivamente sostenute.

(b) Nelle sue operazioni finanziarie, la Banca non pone restrizioni sulla fornitura di beni e servizi da parte di qualsiasi membro e, in tutti i casi appropriati, condiziona i suoi prestiti e le altre operazioni all'effettuazione di gare d'appalto internazionali.

(c) La Banca prende le misure necessarie ad assicurare che i proventi di qualunque prestito effettuato, garantito o cui la Banca concorra, o qualsiasi investimento azionario effettuato dalla Banca, siano adoperati solamente per gli obiettivi per i quali il prestito o l'investimento azionario sia stato effettuato e con la dovuta attenzione a considerazioni di economia e di efficienza.

Capitolo V

Poteri diversi

Articolo 19. Operazioni di provvista e altri poteri

Oltre ai poteri altrove specificati nel presente Accordo, la Banca ha il potere di:

(a) prendere in prestito fondi nei membri o altrove, fatto salvo il potere di ogni membro, al momento del suo ingresso nella Banca o in una data successiva da lui fissata, di notificare alla Banca che:

(i) prima di effettuare una vendita di proprie obbligazioni sul mercato di un membro, la Banca ne abbia ottenuto l'approvazione; e/o

(ii) nel caso in cui le obbligazioni della Banca siano denominate nella divisa di un membro, la Banca ne abbia ottenuto l'approvazione;

(b) investire o depositare i fondi non necessari per le sue operazioni;

(c) acquistare e vendere, sul mercato secondario, titoli che la Banca ha emesso, garantito o nei quali abbia investito;

(d) garantire titoli nei quali abbia investito per facilitarne la vendita;

(e) esercitare quegli ulteriori poteri ed adottare quelle ulteriori norme che possano rendersi necessari o appropriati per il perseguimento delle proprie finalità stabilite dall'Art. 2 del presente Accordo; e

(f) concludere accordi di cooperazione con qualunque soggetto o soggetti pubblici o privati.

Articolo 20. Dicitura sulle obbligazioni

Ogni titolo emesso o garantito dalla Banca deve portare una dicitura leggibile che chiarisca che non si tratta di un'obbligazione di un particolare Governo o membro, a meno che non si tratti proprio di un'obbligazione di un particolare Governo o membro, nel qual caso così deve dichiarare.

Articolo 21. Libero utilizzo delle divise

I membri non possono imporre alcuna restrizione alla ricezione, alla

detenzione, all'uso o al trasferimento da parte della Banca delle seguenti divise:

(a) divise ricevute dalla banca in pagamento delle sottoscrizioni al suo capitale, conformemente all'articolo 5 del presente Accordo;

(b) divise ottenute dalla Banca attraverso l'attività di provvista;

(c) divise e altre risorse amministrare dalla Banca in quanto contributi ai Fondi Speciali; e

(d) divise ricevute dalla Banca quali rimborsi di capitale, pagamento di interessi, di dividendi, di premi o di altri oneri derivanti da prestiti, investimenti o garanzie, o di proventi derivanti dalla liquidazione degli investimenti effettuati a valere sui fondi di cui ai paragrafi da (a) a (c) del presente Articolo, o in pagamento di commissioni, competenze o altri oneri.

Capitolo VI

Gestione finanziaria

Articolo 22. Questioni generali

La Banca deve osservare regole di prudente gestione finanziaria per mantenere, in ogni circostanza, la capacità di onorare le proprie obbligazioni finanziarie.

Articolo 23. Perdite e riserve

(a) Nelle operazioni ordinarie della Banca, in caso di mancati o ritardati pagamenti su prestiti effettuati o garantiti dalla Banca, o in cui vi è una sua partecipazione, e in caso di perdite in investimenti azionari, la Banca intraprenderà le azioni che riterrà opportune. La Banca manterrà adeguate riserve e/o accantonamenti a fronte di possibili perdite.

(b) Le perdite derivanti dalle operazioni ordinarie della Banca saranno imputate:

(i) innanzitutto agli accantonamenti di cui al paragrafo (a) del presente Articolo;

(ii) in secondo luogo al reddito netto;

(iii) in terzo luogo alle riserve e alle eccedenze;

(iv) in quarto luogo al capitale versato; non indisponibile e

(v) infine ad un ammontare adeguato di capitale sottoscritto non chiamato che deve essere richiamato conformemente a quanto disposto dal paragrafo (d) dell'Articolo 2 del Prospetto A del presente Accordo.

Articolo 24. Stanziamento del reddito netto

(a) Qualora reputi che il livello delle riserve sia adeguato e che la Banca abbia effettuato i necessari accantonamenti a fronte di possibili perdite ai sensi del paragrafo (a) dell'Articolo 23 del presente Accordo, il Consiglio dei Governatori può decidere, a

maggioranza speciale, che una porzione del reddito netto o delle eccedenze venga distribuita ai membri sotto forma di dividendo o ad altro soggetto o fondo per finalità coerenti con quelle della Banca.

(b) Qualsiasi distribuzione di questo tipo ai membri è effettuata in proporzione alla quota di capitale della Banca di ciascun membro, purchè nell'effettuare tale calcolo siano presi in considerazione solo i pagamenti ricevuti in contanti e le "promissory notes" incassate relativamente a tali quote entro e non oltre la fine dell'anno finanziario interessato. I pagamenti in favore di ciascun membro e l'uso che ne viene fatto dal membro ricevente non possono essere soggetti a restrizioni da parte di alcun membro.

Articolo 25. Bilancio

Il Presidente propone un bilancio annuale delle entrate e delle spese della Banca all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 26. Rapporti

(a) La Banca pubblica un rapporto annuale contenente un estratto conto certificato della sua situazione finanziaria ed un conto profitti e perdite che mostri i risultati delle sue operazioni, e presenta agli Amministratori ad intervalli non superiori a tre mesi una relazione riassuntiva dei conti finanziari.

(b) La Banca riferisce annualmente sull'impatto ambientale delle proprie attività e pubblica ogni altro rapporto che ritenga utile alla promozione delle proprie finalità.

(c) Copie di tutti i rapporti e le relazioni, preparati ai sensi del presente articolo, sono distribuite ai membri.

Capitolo VII

Organizzazione e direzione

Articolo 27. Struttura della Banca

Oltre al Forum, la Banca ha un Consiglio dei Governatori, un Consiglio di Amministrazione, un Presidente, funzionari e impiegati per adempiere quei compiti che la Banca stabilisca.

Articolo 28. Il Consiglio dei Governatori

(a) Tutti i poteri della Banca spettano al Consiglio dei Governatori, con l'eccezione di quei poteri che, ai sensi del presente Accordo, sono specificamente assegnati ad altro organo della Banca. Il Consiglio dei Governatori può delegare al Consiglio di Amministrazione l'esercizio di uno qualsiasi dei propri poteri, eccetto quello di:

(i) eleggere il Presidente e fissarne la remunerazione e le altre condizioni contrattuali;

(ii) decidere la decadenza del Presidente;

(iii) ammettere nuovi membri e determinarne le condizioni di ammissione;

(iv) sospendere un membro;

- (v) decidere qualunque aumento o riduzione del capitale;
- (vi) pronunciarsi sugli appelli contro le interpretazioni o le applicazioni del presente Accordo fatte dal Consiglio di Amministrazione;
- (vii) eleggere gli Amministratori;
- (viii) fissare la remunerazione degli Amministratori e dei loro Vice;
- (ix) approvare i conti finanziari annuali certificati;
- (x) determinare la destinazione e la distribuzione degli utili netti della banca;
- (xi) vendere tutte o la parte sostanziale delle attività della Banca;
- (xii) decidere di porre fine e liquidare le operazioni della Banca;
- (xiii) distribuire le attività della Banca ai membri ai sensi dell'Articolo 51 del presente Accordo; e
- (xiv) modificare il presente Accordo, compresi il suo Prospetto e Allegato.

(b) Ogni membro è rappresentato nel Consiglio dei Governatori e deve nominare un Governatore ed un Vice Governatore, che restano in carica a discrezione del membro che li nomina e non percepiscono alcun rimborso o remunerazione da parte della Banca. Il Vice può votare solo in assenza del proprio Governatore. In occasione della riunione inaugurale, ed in seguito ogni anno o ad intervalli stabiliti dal Consiglio dei Governatori, il Consiglio elegge uno dei Governatori come Presidente che resta in carica fino all'elezione del Presidente successivo.

(c) Il Consiglio dei Governatori tiene le riunioni secondo quanto stabilito dal Consiglio stesso o su convocazione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione convoca in riunione il Consiglio dei Governatori quando lo richiedano almeno cinque membri della banca o un numero di membri che rappresenti almeno un quarto del potere di voto totale dei membri. Il quorum richiesto per le riunioni del Consiglio dei Governatori è della maggioranza dei Governatori, purchè questa rappresenti almeno i due terzi del potere di voto totale dei membri.

(d) Il Consiglio dei Governatori, e il Consiglio di Amministrazione, nei limiti entro cui sono autorizzati, possono adottare le norme e creare gli organismi sussidiari necessari o opportuni per lo svolgimento dell'attività della Banca.

Articolo 29. Il Consiglio di Amministrazione

(a) Il Consiglio di Amministrazione è responsabile delle operazioni generali della Banca e, a questo scopo, esercita, oltre ai poteri ad esso espressamente conferiti nel presente Accordo, tutti i poteri ad esso delegati dal Consiglio dei Governatori. In particolare:

- (i) prepara i lavori del Consiglio dei Governatori;
- (ii) stabilisce le politiche riguardanti, tra l'altro:
 - a) le operazioni e la gestione finanziaria della banca; e

b) la piena pubblicità delle informazioni non confidenziali e, quando appropriato, la consultazione e altre forme di partecipazione delle comunità locali nel corso del ciclo del progetto;

(iii) sottopone all'approvazione del Consiglio dei Governatori i conti certificati per ciascun anno finanziario;

(iv) approva il bilancio della Banca, comprese le risorse per il Forum;
e

(v) informa periodicamente il Consiglio dei Governatori circa i progressi nel campo della cooperazione economica regionale.

(b) Tranne nel caso in cui il Consiglio dei Governatori decida diversamente a maggioranza speciale,

(i) qualunque Governatore che rappresenti un membro con almeno quattro per cento del capitale autorizzato può eleggere un Amministratore;

(ii) operando d'intesa due o più Governatori che rappresentino membri con almeno il quattro per cento del capitale autorizzato possono eleggere un Amministratore.

Qualora tale Governatore o tali Governatori rappresentino membri che abbiano aderito al presente Accordo dopo un'elezione generale degli Amministratori, quale quella tenuta nel corso della riunione inaugurale, ogni Amministratore eletto da tale o tali Governatori resta in carica per un periodo che termina insieme a quello degli Amministratori eletti nel corso di quell'elezione generale. Ogni Amministratore può nominare un Vice Amministratore con pieni poteri di agire in sua vece in caso di sua assenza o impossibilità di agire.

(c) Gli Amministratori restano in carica per un periodo di tre anni e possono essere rieletti per non più di un periodo successivo. Restano in carica fino a quando i loro successori non siano stati nominati ed abbiano assunto l'incarico. Se la carica di Amministratore diviene vacante più di centoottanta giorni prima del termine del suo mandato, i Governatori che hanno eletto il precedente Amministratore devono nominare un successore per il resto del mandato. Per tale elezione è richiesta la maggioranza dei voti espressi dai Governatori interessati. Se la carica di Amministratore diviene vacante fino a centoottanta giorni prima del termine del suo mandato, i Governatori che hanno eletto il precedente Amministratore possono nominare un successore per il resto del mandato. Per tale elezione è richiesta la maggioranza dei voti espressi dai Governatori interessati. Nel periodo di vacanza, il Vice Amministratore del precedente Amministratore esercita le funzioni di quest'ultimo, tranne quella di nominare un Vice Amministratore.

(d) Il Presidente presiede ex officio il Consiglio di Amministrazione, ma non ha potere di voto, tranne voto decisivo nel caso di parità dei voti espressi;

(e) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del suo Presidente per iniziativa di questi o su richiesta di tre Amministratori. Il quorum per le riunioni del Consiglio di Amministrazione è costituito dalla maggioranza degli Amministratori che rappresentino almeno i due terzi del potere di voto totale. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire con regolamento una procedura per cui il suo Presidente possa, quando lo ritenga opportuno per gli interessi della Banca, richiedere una decisione del Consiglio di Amministrazione su una questione specifica senza convocare una riunione del Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione può altresì stabilire procedure per l'approvazione di particolari operazioni finanziarie.

(f) Il Consiglio di Amministrazione non si riunisce in sessioni continue, non risiede nella Banca e non percepisce alcuna remunerazione o rimborso. Il Consiglio dei

Governatori può, a maggioranza speciale e secondo i termini e le condizioni che ritiene di stabilire, sostituire il Consiglio di Amministrazione non residente con un Consiglio di Amministrazione residente composto da non più di dodici Amministratori.

Articolo 30. Presidente, funzionari e impiegati

(a) Il Presidente conduce, sotto la direzione del Consiglio d'Amministrazione, gli affari correnti della Banca e ne è il rappresentante legale. Egli è responsabile dell'organizzazione, della nomina e del licenziamento dei funzionari e degli impiegati. Nel nominare funzionari ed impiegati, tenendo conto dell'assoluta importanza dell'efficienza e della competenza tecnica, il Presidente dà il dovuto rilievo ad un reclutamento su ampia base geografica tra i membri della Banca, con la dovuta attenzione al reclutamento regionale.

(b) Il Consiglio dei Governatori elegge il Presidente della Banca a maggioranza assoluta dei Governatori e al potere di voto totale dei membri. Il Presidente, quando è in carica, non può essere Governatore, nè Amministratore, nè Vice di uno dei due. Il Presidente resta in carica per cinque anni e può essere rieletto una volta. Cessa comunque dalla sua carica per decisione del Consiglio dei Governatori a maggioranza speciale. Se la carica di Presidente, per qualsiasi motivo, diventa vacante, il Consiglio dei Governatori, conformemente alle disposizioni di questo paragrafo, elegge un successore per un periodo massimo di cinque anni. Il Consiglio dei Governatori stabilisce la remunerazione e le altre condizioni contrattuali del Presidente.

(c) La Banca, il suo Presidente, i funzionari e gli impiegati nel prendere una decisione possono considerare solo gli elementi pertinenti alle finalità e alle operazioni della Banca. Tali considerazioni sono valutate imparzialmente per raggiungere le finalità della Banca. Il Presidente, i funzionari e gli impiegati della Banca, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno doveri solo verso la Banca e non verso altre autorità. Ciascun membro della Banca rispetterà il carattere internazionale di tale funzione, e si asterrà da ogni tentativo di influenzare uno qualsiasi di essi nell'adempimento delle sue funzioni.

Articolo 31. Votazioni

(a) Il potere di voto di ciascun membro è uguale al numero delle azioni sottoscritte nel capitale della Banca. Nell'eventualità che un membro non paghi una parte dell'ammontare dovuto per la porzione da versare delle azioni da esso sottoscritte conformemente all'articolo 5 del presente Accordo, e fintanto che continui in tale inadempienza, tale membro non può esercitare quella percentuale del suo potere di voto pari al rapporto percentuale tra l'ammontare dovuto, ma non pagato, ed il totale della parte versata delle azioni sottoscritte da quel membro nel capitale della Banca.

(b) Nelle votazioni del Consiglio dei Governatori ciascun Governatore ha diritto di esprimere i voti del membro da esso rappresentato. Salva esplicita diversa disposizione del presente Accordo, tutte le decisioni del Consiglio dei Governatori sono adottate a maggioranza semplice del potere di voto dei membri votanti.

(c) Nelle votazioni del Consiglio di Amministrazione, ciascun Amministratore ha diritto di esprimere il numero di voti cui hanno diritto i Governatori che lo hanno eletto. Un Amministratore che rappresenta più di un membro della Banca può esprimere separatamente i voti dei membri che rappresenta. Salvo che non sia altrimenti espressamente previsto nel presente Statuto, tutte le decisioni sono adottate a maggioranza semplice del potere di voto degli Amministratori votanti.

Articolo 32. Ubicazione

(a) L'ufficio principale della Banca è situato al Cairo, Repubblica Araba d'Egitto.

(b) La Banca può istituire agenzie o filiali nel territorio di ciascun membro della Banca solo con una decisione del Consiglio di Amministrazione adottata a maggioranza

speciale.

Articolo 33. Depositari e canale di comunicazione

(a) Ciascun membro designa la propria banca centrale, o altro istituto concordato con la Banca, come depositario della sua divisa e di altre attività della Banca.

(b) Ciascun membro designa un ente ufficiale appropriato con il quale la Banca può comunicare in relazione a qualsiasi questione connessa al presente Statuto. Nelle situazioni in cui è richiesta l'approvazione di un membro affinché una determinata azione possa essere intrapresa dalla Banca, tale approvazione è data per concessa a meno che il membro muova obiezioni entro un ragionevole periodo di tempo che la Banca può fissare al momento della notifica al membro dell'azione proposta.

Capitolo VIII

Privilegi e immunità

Articolo 34. Scopi del capitolo

Affinchè la Banca possa perseguire i propri scopi, i privilegi e le immunità esposti in questo capitolo verranno accordati alla Banca nel territorio di ciascun membro.

Articolo 35. Procedimenti legali

Azioni legali oltre quelle rientranti nel campo dell'Articolo 43 di questo Accordo possono essere intraprese nei confronti della Banca solo davanti ad un tribunale competente per giurisdizione in un membro ove la Banca abbia un ufficio o abbia nominato un agente incaricato di ricevere citazioni o ordini di comparizione. Nessuna azione contro la Banca può essere intentata (i) da membri o da persone che agiscono per un membro o vantano rivendicazioni da esso o (ii) per problemi di personale. Le proprietà e le attività della Banca, ovunque aventi sede e quali ne siano i detentori, sono immuni da qualunque forma di sequestro, confisca o esecuzione forzata prima della pronuncia di una sentenza definitiva o giudizio contro la Banca.

Articolo 36. Attività

(a) Le proprietà e le attività della Banca, comprese le attività dei Fondi Speciali, ovunque aventi sede e quali ne siano i detentori, sono immuni da perquisizione, requisizione, confisca, esproprio o da qualsiasi altra forma di sequestro, ordinata dal potere esecutivo o legislativo.

(b) Nella misura necessaria per attuare le proprie operazioni sotto tale Accordo, tutte le proprietà e le attività della Banca devono essere libere da restrizioni, regolamenti, controlli e moratorie di qualsiasi natura.

Articolo 37. Archivi e Comunicazioni

(a) Gli archivi della Banca sono inviolabili, ovunque essi si trovino.

(b) Alle comunicazioni ufficiali della Banca deve essere accordato da ciascun membro lo stesso trattamento che esso accorda alle comunicazioni ufficiali degli altri membri.

Articolo 38. Funzionari della Banca

(a) Tutti i Governatori, gli Amministratori, i Vice Amministratori, i funzionari, gli impiegati della Banca e gli esperti che stiano svolgendo missioni per la Banca, e il Presidente:

(i) sono immuni da azioni legali relative ad atti da essi compiuti nella loro capacità ufficiale, e godono dell'inviolabilità di tutte le loro carte e documenti. Tale immunità non è applicata, tuttavia, alla responsabilità civile in caso di danno derivante da un incidente stradale causato da Governatori, Amministratori, Vice Amministratori, funzionari, impiegati, esperti o dal Presidente;

(ii) non essendo cittadini locali, sono loro accordate le stesse immunità da restrizioni per l'immigrazione, da obblighi relativi alla registrazione degli stranieri e obblighi di servizio nazionale, e le stesse facilitazioni relative alle norme sui cambi, di quelle accordate dai membri ai rappresentanti, funzionari e impiegati di grado equivalente di altri membri; e

(iii) per quanto riguarda le facilitazioni di viaggio, è garantito lo stesso trattamento che viene accordato dai membri ai rappresentanti, funzionari e impiegati di grado equivalente di altri membri.

(b) Ai coniugi e ai diretti dipendenti del Presidente, dei funzionari, impiegati ed esperti che stiano svolgendo missioni per la Banca, che siano residenti nel paese in cui si trova la sede principale della Banca o qualsiasi altro ufficio o agenzia della Banca, ove sia possibile, compatibilmente con la legge di quel membro, deve essere concessa l'opportunità di impiego in quel membro.

Articolo 39. Imposte

(a) La Banca, le sue attività, proprietà ed entrate, e le sue operazioni e transazioni autorizzate da tale Accordo, è esente da qualsiasi imposta e dazi doganali. La Banca è immune anche da responsabilità di esazione o pagamento di qualsiasi tassa o imposta.

(b) Gli stipendi e gli altri emolumenti pagati dalla Banca ai Presidenti, funzionari o impiegati della stessa non sono gravati da nessuna tassa, a meno che un membro depositi, con il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione del presente Accordo, una dichiarazione che tale membro intende mantenere per sé e per le sue suddivisioni politiche il diritto di tassare stipendi ed emolumenti pagati dalla Banca ai cittadini o connazionali di tale paese membro. La Banca non effettua alcun rimborso per tali imposte. La Banca è esente da qualsiasi obbligo di pagamento, ritenuta o esazione di tali imposte.

(c) Nessuna tassa di alcun genere è imposta sulle obbligazioni o sui titoli emessi o garantiti dalla Banca, compresi i dividendi o gli interessi relativi, quale ne sia il detentore, se tale tassa sia discriminatoria nei confronti di tale obbligazione o titolo o investimento per il fatto che esso sia (stato) emesso o garantito dalla Banca, o se la sola base giuridica per tale imposta sia il luogo o la divisa di emissione, resa pagabile o pagata, o l'ubicazione di un ufficio o luogo di lavoro mantenuto dalla Banca.

Articolo 40. Applicazione del presente capitolo

Ciascun membro deve adottare prontamente quei provvedimenti necessari nell'ambito della propria giurisdizione allo scopo di rendere efficaci in accordo con la propria legislazione le disposizioni di questo capitolo, e deve informare la Banca in modo dettagliato sulle misure adottate.

Articolo 41. Rinuncie

Le immunità, le esenzioni e i privilegi previsti in questo Capitolo sono accordati nell'interesse della Banca e vi si può rinunciare, nella misura in cui e alle condizioni che la Banca vorrà stabilire, nei casi in cui una tale rinuncia non pregiudichi i suoi interessi. Il Presidente rinuncia all'immunità relativa a qualsiasi funzionario, impiegato o esperto della Banca, nei casi in cui a suo avviso, l'immunità impedisca il corso della giustizia e quando ad essa si possa rinunciare senza pregiudizio per gli interessi della Banca. In simili circostanze e alle stesse condizioni, il Consiglio di Amministrazione ha il diritto e il dovere di rinunciare a qualsiasi immunità, privilegio o esenzione relativi al Presidente.

Capitolo IX**Soluzione delle dispute****Articolo 42. Interpretazione e applicazione dell'Accordo**

(a) Qualsiasi questione di interpretazione o applicazione delle disposizioni del presente Accordo che sorga tra un qualunque membro della Banca e la Banca o tra i membri della Banca, è sottoposta alla decisione del Consiglio di Amministrazione. Un membro che sia particolarmente coinvolto in una questione e non sia altrimenti rappresentato direttamente nel Consiglio di Amministrazione, può mandare un rappresentante a partecipare a qualunque riunione del Consiglio di Amministrazione in cui tale questione venga esaminata.

(b) In ogni caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia preso una decisione ai sensi del paragrafo (a) del presente Articolo, qualsiasi membro può chiedere che la questione venga deferita al Consiglio dei Governatori, la cui decisione è inappellabile. In attesa del risultato del deferimento al Consiglio dei Governatori, la Banca può, se lo ritiene necessario, agire sulla base della decisione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 43. Dispute che coinvolgono la Banca e relative al ritiro o alla sospensione

Fermo restando norme dell'Articolo 42 del presente Accordo, qualsiasi controversia tra la Banca e un membro o ex membro che si è ritirato o è stato sospeso, viene risolta secondo la procedura esposta nell'Allegato A del presente Accordo.

Capitolo X**Emendamenti****Articolo 44. Generali**

Il Consiglio dei Governatori, a maggioranza speciale, può modificare tale Accordo, compresi Prospetto e Allegato, ad eccezione del caso in cui sia richiesto il voto affermativo di tutti i membri per emendare le norme sui diritti di prelazione ai sensi degli Articoli 5 e 52, dell'Articolo 46 (ritiro) e del paragrafo (f) dell'Articolo 2 del Prospetto A del presente Accordo (limiti sulle responsabilità).

Articolo 45. Procedura

Ogni proposta di modifica del presente Accordo, compresi il Prospetto e

l'Allegato, da parte di un membro, o di un Governatore o di un Amministratore, deve essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione che sottopone la proposta all'esame del Consiglio di Amministrazione. Se la modifica proposta è raccomandata dal Consiglio di Amministrazione, verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio dei Governatori. Quando una modifica è stata approvata regolarmente dal Consiglio dei Governatori, la Banca ne dà attestazione mediante comunicazione formale indirizzata a tutti i membri. Gli emendamenti entrano in vigore novanta giorni dopo la data della comunicazione formale a meno che il Consiglio dei Governatori non indichi una data diversa.

Capitolo XI

Ritiro, sospensione dei membri e cessazione delle operazioni

Articolo 46. Ritiro

Qualsiasi membro può, dopo la scadenza dei tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, ritirarsi dalla Banca in qualsiasi momento, dandone notifica scritta alla Banca, presso la sua sede principale. Il ritiro diventa effettivo novanta giorni dalla data di ricezione di tale notifica da parte della Banca. Il membro può revocare tale notifica, purchè non sia divenuta effettiva.

Articolo 47. Sospensione dei membri

(a) Se un membro non adempie ad uno qualsiasi dei doveri previsti dal presente Accordo, il Consiglio dei Governatori, a maggioranza speciale, può sospenderlo.

(b) Durante la sospensione, un membro non ha alcun diritto, ai sensi del presente Accordo, fatto salvo il diritto di ritiro e altri diritti previsti nel presente Capitolo e nel Capitolo IX del presente Accordo, ma rimane soggetto a tutti i suoi obblighi.

(c) Il membro sospeso cessa automaticamente di essere membro un anno dopo la data di sospensione, a meno che il Consiglio dei Governatori decida di estendere il periodo di sospensione o reintegri il membro.

Articolo 48. Diritti e doveri degli ex membri

(a) Dopo che abbia cessato di essere membro, un ex membro rimane responsabile per tutte le sue obbligazioni, comprese quelle accessorie, derivanti dal presente Accordo, che fossero diventate effettive prima della cessazione dello stato di membro.

(b) Fermo restando quanto previsto dal paragrafo (a) del presente Articolo, la Banca può stipulare un accordo con tale ex membro per l'appianamento delle rispettive richieste e obbligazioni. Qualsiasi accordo di tal tipo deve essere approvato dal Consiglio dei Governatori.

Articolo 49. Riesame delle operazioni, cessazione e disposizione delle attività

(a) Il Consiglio dei Governatori intraprenderà una revisione approfondita delle operazioni della Banca nel decimo anno dalla riunione inaugurale.

(b) A seguito di tale revisione o in altri momenti, Il Consiglio dei Governatori, a maggioranza speciale, può porre termine alle operazioni della Banca.

(c) Il Consiglio dei Governatori, a maggioranza speciale, può vendere tutte o sostanzialmente tutte le attività della Banca, compreso il portafoglio di prestiti della Banca, a condizione che, prima di tale vendita, siano attuate disposizioni per saldare o prednere provvedimenti in merito a tutti i debiti verso i creditori e detentori di garanzie.

Articolo 50. Tutela dei creditori e altri alla cessazione

Alla cessazione delle operazioni della Banca:

(a) la Banca termina immediatamente tutte le attività, salvo quelle inerenti l'ordinaria realizzazione, conservazione e preservazione delle sue attività e al regolamento delle sue obbligazioni,

(b) la responsabilità di tutti i membri per le sottoscrizioni al capitale della Banca continua finchè tutti i titoli dei creditori e detentori di garanzie siano stati rimborsati; e

(c) la Banca prende immediate e appropriate misure per rimborsare o prendere provvedimenti rispetto a tutti i debiti nei confronti dei creditori e detentori di garanzie.

Articolo 51. Distribuzione ai membri

(a) Dopo che la Banca abbia deciso in conformità con il paragrafo (b) dell'Articolo 49 e si sia conformata ai paragrafi (a) e (c) dell'Articolo 50 del presente Accordo, o abbia venduto tutte o sostanzialmente tutte le attività della Banca ai sensi del paragrafo (c) dell'Articolo 49 del presente Accordo, il Consiglio dei Governatori potrà decidere, a maggioranza speciale, di effettuare una distribuzione ai membri in proporzione alla quota di ciascun membro nel capitale sottoscritto. Nessun membro ha diritto alla sua quota nelle attività della Banca finchè non abbia saldato tutti gli obblighi in sospeso verso la Banca. Le quote delle attività distribuite non devono necessariamente essere tutte uniformi quanto al genere di attività. Ogni ripartizione delle attività sarà fatta nei tempi determinati dal Consiglio dei Governatori e alle condizioni da esso ritenute giuste ed eque.

(b) La Banca distribuirà qualsiasi attività rimanente dei Fondi Speciali in conformità con i termini stabiliti dagli accordi relativi.

Capitolo XII

Definizioni e disposizioni finali

Articolo 52. Definizioni

(a) *Diritto di prelazione* indica la ragionevole possibilità per un membro di sottoscrivere, nei termini ed alle condizioni stabilite dal Consiglio dei Governatori, una porzione dell'aumento del capitale equivalente alla proporzione tra la propria quota di capitale sottoscritto ed il capitale totale sottoscritto al momento immediatamente precedente tale aumento.

(b) *Maggioranza speciale* significa un voto affermativo espresso dai detentori dell'80% del potere di voto totale.

(c) *Risorse del capitale ordinario* della Banca comprendono:

(i) il capitale autorizzato della Banca, incluse sia le quote delle azioni da versare sia quelle a chiamata;

(ii) i fondi raccolti con le operazioni di provvista della Banca in virtù

dei poteri conferiti dal paragrafo (a) dell'Articolo 19 del presente Accordo;

(iii) i fondi ricevuti come rimborso di prestiti o garanzie ed i proventi derivanti dalla liquidazione di investimenti azionari, effettuati con o basati sulle risorse indicate ai punti (i) e (ii) del presente paragrafo;

(iv) il reddito derivante da prestiti ed investimenti azionari, ed il reddito derivante da garanzie, costituiti da o basati sulle risorse indicate ai punti (i), (ii) e (iii) del presente paragrafo; e

(v) ogni altro fondo o utili conseguiti dalla Banca che non faccia parte delle risorse dei suoi Fondi Speciali di cui al paragrafo (d) del presente articolo.

(d) *Risorse dei Fondi Speciali* si riferisce alle risorse di qualunque Fondo Speciale e comprende:

(i) i fondi accettati dalla Banca per essere inclusi in un qualsiasi Fondo Speciale;

(ii) i fondi derivanti dal rimborso di prestiti o garanzie, e i proventi d'investimenti azionari, finanziati con risorse di un qualsiasi Fondo Speciale i quali, secondo l'accordo che regola tale Fondo Speciale, sono ricevuti da tale Fondo Speciale; e

(iii) l'utile derivante dall'investimento delle risorse dei Fondi Speciali, o dalle operazioni di qualunque Fondo Speciale.

Articolo 53. Firma, ratifica, accettazione o approvazione ed entrata in vigore

(a) Il presente Accordo rimane aperto alla firma presso la Sede delle Nazioni Unite a New York, per o per conto di tutti i membri eventuali i cui nomi sono elencati nel Prospetto A del presente Accordo, e resta soggetto a ratifica, accettazione o approvazione dei firmatari, in conformità con le loro rispettive procedure.

(b) Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del presente Accordo ed i successivi emendamenti sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite che agisce quale depositario del presente Accordo (in seguito denominato il "Depositario"). Il Depositario trasmette le copie autenticate del presente Accordo a ciascun firmatario, e notifica ai firmatari il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione e le rispettive date, e la data in cui il presente Accordo entra in vigore.

(c) Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione siano stati depositati da parte dei firmatari le cui sottoscrizioni iniziali rappresentino non meno del 65% delle sottoscrizioni totali elencate nel Prospetto A del presente Accordo.

(d) Per ogni membro eventuale che depositi il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dopo che il presente Accordo sia entrato in vigore, il presente Accordo entra in vigore alla data di tale deposito.

(e) Qualora il presente Accordo non entrasse in vigore entro due anni dall'apertura alla firma, il Depositario convocherà una Conferenza delle parti interessate per determinare le azioni future.

Articolo 54. Riunione inaugurale

(a) All'entrata in vigore del presente Accordo, il Depositario convocherà la

riunione inaugurale del Consiglio dei Governatori. Tale riunione si terrà presso la sede principale della Banca entro 60 giorni dalla data in cui il presente Accordo sarà entrato in vigore o appena possibile da allora in poi.

(b) Nel corso della riunione inaugurale, il Consiglio dei Governatori dovrà:

(i) eleggere il Presidente e gli Amministratori;

(ii) adottare le misure necessarie per stabilire la data d'inizio delle operazioni della Banca; e

(iii) adottare le ulteriori misure che riterrà necessarie per preparare l'inizio delle operazioni della Banca.

(c) La Banca deve notificare ai propri membri la data d'inizio delle sue operazioni.

Articolo 55. Registrazione

Il Depositario registrerà il presente Accordo presso il Segretariato delle Nazioni Unite in conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite e le norme in seguito adottate dall'Assemblea Generale.

Fatto il 28,8,1996, in un unico originale in lingua inglese.

Prospetto A

Articolo 1. Sottoscrizioni

| Membri | Totale numero di azioni | Quota da versare (in DSP) | Quota a chiamata (in DSP) |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Membri non regionali | | | |
| Austria | 333,870 | 8,346,750 | 25,040,250 |
| Canada | 918,143 | 22,953,363 | 68,860,688 |
| Cipro | 83,468 | 2,086,700 | 6,260,100 |
| Grecia | 667,740 | 16,693,500 | 50,080,500 |
| Italia | 1,669,350 | 41,733,750 | 125,201,250 |
| Giappone | 3,171,765 | 79,294,125 | 237,882,375 |
| Repubblica di Corea | 417,338 | 10,433,450 | 31,300,350 |
| Malta | 83,468 | 2,086,700 | 6,260,100 |
| Olanda | 1,168,545 | 29,213,625 | 87,640,875 |
| Russia | 2,003,220 | 50,080,500 | 150,241,500 |
| Turchia | 333,870 | 8,346,750 | 25,040,250 |
| Stati Uniti | 7,011,270 | 175,281,750 | 525,845,250 |
| Membri regionali | | | |
| Algeria | 667,740 | 16,693,500 | 50,080,500 |
| Repubblica Araba di Egitto | 1,335,480 | 33,387,000 | 100,161,000 |
| Israele | 1,335,480 | 33,387,000 | 100,161,000 |
| Giordania | 1,335,480 | 33,387,000 | 100,161,000 |
| Marocco | 667,740 | 16,693,500 | 50,080,500 |
| Autorità Palestinese | 1,335,480 | 33,387,000 | 100,161,000 |
| Tunisia | 667,740 | 16,693,500 | 50,080,500 |

Articolo 2. Pagamento

(a) Tutti gli obblighi di pagamento dei membri relativi al capitale iniziale vengono stabiliti in base al valore medio del Diritto Speciale di Prelievo in termini di una valuta liberamente adoperabile o dell'ECU per il periodo compreso tra il 1° agosto 1995 e il 31 ottobre 1995.

(b) Ciascun membro originario deve pagare per la parte da versare delle azioni che ha sottoscritto in cinque rate pari ciascuna al venti per cento. Ogni membro deve pagare la prima rata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore per tale membro del presente Accordo, e in accordo con i propri requisiti legislativi, deve pagare le rimanenti quattro rate ad un anno dalla data in cui la precedente rata è diventata esigibile.

(c) Il pagamento di ciascuna rata della porzione da versare delle azioni sottoscritte potrà essere effettuato in contante o nella forma di titoli di credito regolamentari infruttiferi, non negoziabili o simili obbligazioni denominate in valuta utilizzabile liberamente o in ECU, da riscuotere pro rata conformemente alla decisione del Consiglio di Amministrazione al fine di rispettare le obbligazioni della Banca o le sue esigenze operative.

(d) Il pagamento dell'importo sottoscritto della quota a chiamata del capitale della Banca può essere soggetto a chiamata solamente se e quando richiesto dalla Banca per far fronte ai propri debiti. Le chiamate su qualsiasi parte di sottoscrizioni non pagate saranno uniformi su tutte le azioni. Se l'ammontare ricevuto dalla Banca sulla chiamata fosse insufficiente a sostenere le obbligazioni che hanno determinato la chiamata, la Banca può effettuare ulteriori chiamate successive sulle sottoscrizioni non pagate finché il complessivo ammontare ricevuto sia sufficiente a soddisfare tali obbligazioni.

(e) Il pagamento delle sottoscrizioni in contanti deve essere effettuato in valuta liberamente adoperabile. Ai fini del presente articolo, una valuta liberamente adoperabile è una delle valute considerate liberamente adoperabili dal Fondo Monetario Internazionale.

(f) La responsabilità sulle azioni è limitata alla parte non pagabile del prezzo di emissione.

Allegato A**Arbitrato**

Articolo 1. Le parti di una controversia entro l'ambito del presente Allegato sono tenute a cercare di dirimere tale controversia mediante trattativa prima di sottoporla ad arbitrato. Si presume che la trattativa è esaurita se le parti non riescono a raggiungere un accordo entro un periodo di centoventi giorni dalla data di richiesta di avvio di una trattativa.

Articolo 2. Le procedure di arbitrato vengono istituite mediante notifica dalla parte che chiede l'arbitrato (il richiedente) indirizzata all'altra parte o parti della controversia (il convenuto). La notifica deve specificare la natura della controversia, il compenso richiesto e il nome dell'arbitro nominato dal richiedente. Il convenuto deve notificare al richiedente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica, il nome dell'arbitro da esso nominato. Le due parti, entro un periodo di trenta giorni dalla data di nomina del secondo arbitro, devono scegliere un terzo arbitro, che agisce da Presidente del Tribunale Arbitrale (il Tribunale).

Articolo 3. Qualora il Tribunale non fosse costituito entro sessanta giorni dalla data della notifica, l'arbitro non ancora nominato o il Presidente del Tribunale non ancora selezionato devono essere nominati dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia o altra autorità prescritta dai regolamenti adottati dalla Banca per effettuare la nomina.

Articolo 4. Nessuna parte ha il diritto di cambiare l'arbitro da esso nominato una volta che l'udienza della disputa sia iniziata. Nel caso in cui qualsiasi arbitro (compreso il Presidente del Tribunale) si dimetta, muoia o si renda incapace, viene nominato un successore nella maniera seguita per la nomina del suo predecessore, e tale successore ha i medesimi poteri e doveri dell'arbitro al quale succede.

Articolo 5. Il Tribunale si riunisce per la prima volta nel tempo e luogo stabilito dal Presidente del Tribunale. In seguito, il Tribunale determina il luogo e le date delle sue riunioni.

Articolo 6. A meno che non venga stabilito diversamente in questo Allegato o concordato dalle parti, il Tribunale determina le proprie procedure.

Articolo 7. Il Tribunale è il giudice della propria competenza, eccetto quando, se sia sollevata davanti al Tribunale un'obiezione secondo cui la controversia rientra nella giurisdizione del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio dei Governatori ai sensi dell'articolo 42 del presente Statuto e il Tribunale ritenga l'obiezione motivata, l'obiezione viene deferita dal Tribunale al Consiglio di Amministrazione o al Consiglio dei Governatori, secondo il caso, e i procedimenti di arbitrato vengono sospesi fino a che una decisione in materia venga raggiunta, la quale sarà vincolante per il Tribunale.

Articolo 8. Il Tribunale in ciascuna controversia entro l'ambito del presente Allegato, applica le disposizioni del presente Accordo, i regolamenti e le norme della Banca, e le norme applicabili di diritto internazionale.

Articolo 9. Il Tribunale concede udienza imparziale a tutte le parti. Tutte le decisioni del Tribunale devono essere prese con voto di maggioranza e dichiarare i motivi su cui sono basate. La sentenza del Tribunale deve essere scritta e firmata da almeno due arbitri, e una copia deve essere trasmessa a ciascuna parte. La sentenza è definitiva e vincolante per le parti e non è soggetta ad appello, annullamento o revisione.

Dichiarazione esplicativa

L'allegato accordo istitutivo della Banca per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo nel Medio Oriente e NordAfrica è il risultato dei negoziati avviati in conformità con il mandato ricevuto dal vertice economico per il Medio Oriente e NordAfrica tenutosi a Casablanca dal 30 ottobre al novembre del 1994. Un Comitato ad hoc sulle istituzioni finanziarie per il Medio Oriente e NordAfrica ha preso in considerazione le opzioni relative alla creazione di nuovi meccanismi finanziari nella regione. In occasione del Vertice economico per il Medio Oriente e NordAfrica tenutosi ad Amman dal 29 al 31 ottobre 1995 i partecipanti hanno deciso che la Banca per la cooperazione e lo sviluppo sarebbe stata istituita al Cairo. La Banca ha il compito di sostenere lo sviluppo economico della regione e di servire come pilastro (fondamento) economico a sostegno del processo di pace in Medio Oriente.

Le parti elencate nel prospetto A accetteranno nuovi membri che rispettino i criteri di partecipazione. Essi sperano che altri membri regionali associati al processo di pace del Medio Oriente, in particolare Siria e Libano, possano trovarsi presto in condizioni di entrare a far parte della Banca.

E' intenzione delle parti aderenti alla Dichiarazione dei principi sulle Intese provvisorie per l'autogoverno, firmate a Washington D.C. il 13 settembre 1993 e gli accordi attuativi, incluso l'Accordo provvisorio Israelo-palestinese sulla Striscia di Gaza e i Territori arabi occupati, attuare l'Accordo di fondazione della Banca in armonia con i summenzionati documenti.

Le seguenti intese, adottate per consenso dalle parti elencate nel prospetto A, hanno lo scopo di guidare l'interpretazione degli articoli indicati, ma non fanno parte integrante dell'Accordo.

Articolo 4, paragrafo (a) (ii)

Nel contesto di una pace giusta, totale e duratura in Medio Oriente, i membri si impegnano a non erigere barriere politiche e a non porre restrizioni alla cooperazione economica con gli altri membri regionali, compresi boicottaggi ed altri ostacoli a tale cooperazione.

Articolo 4, paragrafo (b)

In occasione della sua riunione inaugurale ed in conformità con gli articoli 44 e 45, il Consiglio dei Governatori può ammettere altri membri come membri originari emendando il prospetto A.

Articolo 5, paragrafo (b)

Nell'allocazione delle azioni non sottoscritte di cui all'ultima frase di questo paragrafo, i Governatori terranno conto dell'esigenza di assicurare una forte posizione finanziaria e una solida reputazione della Banca nel mercato dei capitali e porranno particolare attenzione al mantenimento del peso effettivo e proporzionale dei principali membri regionali. E' anche inteso che nessun membro è obbligato a sottoscrivere alcuna allocazione di azioni non allocate in conformità con questa disposizione.

Nell'allocazione di azioni non allocate e/o non sottoscritte in conformità con questo o altri articoli, la Banca deve essere guidata da intese riflesse nel resoconto del Presidente della riunione del Comitato ad hoc del 21 novembre 1995 che guida le allocazioni di azioni per il prospetto A originario.

Articolo 7

Questo articolo non conferisce alla Banca l'autorità sulla politica dei tassi di cambio dei membri. Esso stabilisce soltanto che venga determinato un particolare tasso di cambio tra le valute per le attività della Banca. A questo riguardo la Banca può consultarsi col FMI.

Articolo 12, paragrafo (a)

Questo paragrafo ha il fine di assicurare che gli investimenti della Banca procurino addizionalità. Alla Banca si chiede di perseguire aggressivamente tutte le opportunità coerentemente al mandato e alle risorse.

Articolo 17, paragrafo (a)

L'ultima frase di questo paragrafo assicura che la Banca richieda ai beneficiari di una garanzia di prestito l'assunzione di una parte del rischio.

Articolo 18

Nel determinare le politiche di aggiudicazione dei contratti della Banca, il Consiglio di Amministrazione terrà conto dell'opportunità di assicurare l'efficienza delle sue operazioni e l'efficacia delle relazioni di cofinanziamento con altre istituzioni.

Articolo 19 e articolo 29, paragrafo (b)

Ai fini di questo accordo, "l'ingresso" si verifica quando un aspirante membro deposita uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell'Accordo in conformità con l'articolo 53 o uno strumento conforme ad una risoluzione sull'appartenenza come membro del Consiglio dei Governatori ai sensi dell'articolo 4(b). Un aspirante membro ha aderito quando abbia depositato tale strumento.

Articolo 29, paragrafo (a) (Cf. Articolo 30, paragrafo (a))

Il Consiglio di Amministrazione responsabile per le operazioni generali della Banca, può adottare norme sul personale.

Articolo 29, paragrafo (f)

Il Consiglio dei Governatori deciderà sui termini e condizioni per gestire un Consiglio d'Amministrazione residente qualora ne venga stabilito uno. Il Consiglio dei Governatori può stabilire regole per l'elezione dei Direttori di un Consiglio residente e terrà conto dell'esigenza di arrivare ad una distribuzione equilibrata dei seggi al Consiglio d'Amministrazione tra membri regionali e non.

In assenza di una decisione per la creazione di un Consiglio di Amministrazione residente, i Direttori o i loro rappresentanti possono risiedere al Cairo a spese del membro o della propria rappresentanza. La Banca renderà disponibili per i Direttori appropriati servizi per gli incontri e le consultazioni.

Articolo 41

Il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio dei Governatori possono considerare la possibilità di creare procedure e criteri per attribuire la responsabilità di decidere sugli atti di rinuncia in conformità all'articolo 41.

Articolo 52, paragrafo (b)

Gli aspiranti membri comprendono l'importanza, nel prendere decisioni a maggioranza speciale, di assicurare un forte sostegno regionale a queste decisioni.

Articolo 53: Generale

L'ammissione dei nuovi membri, in conformità con l'articolo 4 (b) sarà governata dai termini di una risoluzione di partecipazione del Consiglio dei Governatori che dovrebbe includere disposizioni sull'accettazione da parte dei nuovi membri di tutti gli obblighi previsti dall'Accordo ed indicare che gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso le Nazioni Unite.

Articolo 53, paragrafo (b)

Un aspirante membro che figura nel prospetto A deve depositare il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione entro la data ultima per diventare membro originario secondo l'articolo 4 (a), inclusa una data decisa dal Consiglio dei Governatori.

Allegato A, Articolo 3

La decisione sull'organo della Banca che nomina un'autorità competente ad effettuare la nomina (oltre al Presidente della Corte internazionale di Giustizia) terrà conto di decisioni simili prese da banche multilaterali di sviluppo.

Gruppo di lavoro transitorio

I delegati hanno deciso di stabilire e dare mandato ad un gruppo di lavoro transitorio, residente al Cairo.

ATTO FINALE

La dichiarazione di Casablanca, emanata dai partecipanti al Vertice economico sul Medio Oriente/Nordafrica svoltosi dal 30 ottobre al 1° novembre 1994, ha richiesto per l'esame della differenti opzioni per i meccanismi finanziari compresa la creazione di una "Banca di sviluppo del Medio Oriente e Nordafrica". Nel dare seguito alla dichiarazione di Casablanca, i rappresentanti delle parti e delle istituzioni interessate hanno partecipato ad incontri per considerare i mezzi per accrescere lo sviluppo economico nel Medio Oriente e nel Nordafrica, e, in particolare, per discutere l'istituzione di una banca di sviluppo per quella regione. Al Vertice economico per il Medio Oriente e Nordafrica tenutosi ad Amman dal 29 al 31 ottobre 1995, i partecipanti hanno raggiunto l'accordo per la creazione al Cairo di una Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo.

Il 13/14 febbraio 1996 su invito del Governo della Repubblica araba d'Egitto, i rappresentanti dell'Algeria, la Repubblica araba d'Egitto, Austria, Canada, Cipro, Grecia, Israele, Italia, Giappone, Giordania, Corea, Malta, Marocco, Paesi Bassi, Organizzazione per la liberazione della Palestina, Russia, Tunisia, Turchia, e gli Stati Uniti d'America hanno partecipato all'incontro al fine, tra l'altro, di adottare e autenticare l'accordo istitutivo della Banca per la Cooperazione economica e lo sviluppo nel Medio Oriente e Nordafrica (da qui in poi "l'Accordo"). Partecipavano anche come osservatori delegati di: Australia, Bahrein, Francia, Norvegia, Oman, Qatar, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Ucraina e Yemen. A seguito di questo incontro, i rappresentanti dei partecipanti hanno adottato per consenso l'accordo, allegato di seguito. Questo atto finale farà parte integrante dell'accordo. Le rappresentanze hanno anche autorizzato gli Stati Uniti d'America in qualità di segretario ad inviare questo atto finale e l'accordo al Segretario Generale delle Nazioni Unite che ha acconsentito a farsi depositario dell'accordo. Come notato nell'articolo 53 dell'accordo, esso sarà aperto alla firma presso il quartier generale delle Nazioni Unite a New York da, per ó per conto di tutti gli aspiranti membri i cui nomi sono inseriti nel prospetto A dell'Accordo.

I rappresentanti hanno inoltre adottato per consenso l'allegata dichiarazione esplicativa sull'accordo che fornisce l'interpretazione chiarificatrice di alcuni aspetti dell'accordo.
Fatto il 28.8. 1996, in lingua inglese.